



Polizza pluririschio **Allevamenti zootecnici**

Polizza Agevolata n. 10090699000116

Consorzio: CONDIFESA VERONA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA CONVENZIONE

Rischi agevolati

POLIZZA N. 10090699000116

Inizio contratto: ore 00:00 del 01/01/2026

Fine contratto: ore 24:00 del 31/12/2026

INFORMAZIONI DI POLIZZA

TACITO RINNOVO	NO	FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PROSSIMA QUIETANZA	===	POLIZZA SOSTITUITA	===
COASSICURAZIONE	NO	NS. QUOTA	100,00%
INTERMEDIARIO	ONE UNDERWRITING	ISCRIZIONE RUI	A0004859912
CODICE INTERMEDIARIO	100906	VIA	Della Chiusa 15 - 20123 Milano

CONTRAENTE

DENOMINAZIONE	CONDIFESA VERONA-CODIVE	COD. FISC./P.IVA
		03211070234
INDIRIZZO	VIALE DEL LAVORO, 52	
COMUNE	VERONA	CAP - PROVINCIA 37135 (VR)

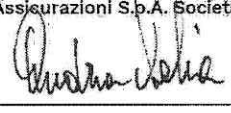
DETTAGLIO DEL PREMIO

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
RATA ALLA FIRMA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
RATE SUCCESSIVE	NON PREVISTE	NON PREVISTE	NON PREVISTE	NON PREVISTE	NON PREVISTE

Il pagamento dell'importo di € 0,00 dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato il _____

L'Intermediario

Emessa a Milano in tre esemplari il 31.12.2025 con annesse Nota Informativa, Condizioni Generali, Particolari, allegati ed intercalari che ne fanno parte integrante.

 IL CONTRAENTE Condifesa Verona CODIVE Il Presidente	 Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
---	---

ESEMPLARE PER

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: +39 02 892973

Servizio Clienti - E: clienti@bene.it - T: +39 02 81480070

Sede Legale e Direzione Generale: via dei Valtorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 - Numero Iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

INDICE DEL DOCUMENTO

PREMESSA	Pag. 1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 4
DEFINIZIONI	Pag. 5
NORME COMUNI CHE REGOLANO LE PRESENTI COPERTURE	Pag. 10
NORME COMUNI CHE REGOLANO I SINISTRI	Pag. 14
SEZIONE 1) BOVINI E BUFALINI	Pag. 18
SEZIONE 2) ALLEVAMENTI SUINI	Pag. 22
SEZIONE 3) ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI	Pag. 25
SEZIONE 4) ALLEVAMENTI AVICOLI	Pag. 27
SEZIONE 5) ALLEVAMENTI EQUINI	Pag. 28
SEZIONE 6) ALLEVAMENTI CUNICOLI	Pag. 29

PREMESSA

Premesso che il **CONDIFESA VERONA** intende fornire ai propri Associati, nel quadro dei servizi prestati, la possibilità di aderire al presente contratto per assicurare le Aziende Agricole che allevano animali di varie specie così come previsto da:

- D.lgs. 102/2004 e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreti attuativi del MASAF in vigore;

Premesso che Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit è Società di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo "bestiame" e che è disponibile a prestare le coperture in ambito zootecnico, così come previste dai già menzionati provvedimenti legislativi, si definiscono:

- le Norme che regolano i rapporti fra i Contraenti;
- le Norme che regolano l'Assicurazione in Generale;
- le Norme Comuni che regolano le presenti coperture;
- le Norme Particolari che regolano le coperture.

NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA I CONTRAENTI

1. POLIZZA CONVENZIONE

La Società presta le coperture assicurative in base alla presente Polizza - Convenzione sottoscritta dal Consorzio in qualità di Contraente e alla quale i singoli allevatori - purché soci dello stesso - possono aderire mediante:

- 1) La sottoscrizione di una richiesta di adesione, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) Il pagamento, direttamente al Contraente, del premio assicurativo dovuto comprensivo delle quote spettanti al Consorzio.

Il Contraente informa i propri soci delle coperture assicurative prestate tramite la presente Polizza Convenzione.

2. DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Il presente contratto ha la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 00 del 01.01.2026 alle ore 24 del 31.12.2026, così come previsto dal relativo Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

3. SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE E TERMINI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE

Possono aderire alla presente Polizza - Convenzione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, soci del Contraente, nel periodo intercorrente fra la data di decorrenza del presente contratto e la data prevista nei decreti del MASAF come termine ultimo per la raccolta di adesione ai contratti agevolati, tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione, di cui alle definizioni, che forma parte integrante del presente contratto (allegato A).

L'adesione, validata dal Consorzio, consente all'Allevatore di usufruire di una o più delle coperture assicurative previste dalle Norme del presente contratto

4. PREMIO DI POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il premio totale di polizza dovuto dal Contraente per le coperture prestate ai singoli soci corrisponde alla somma dei premi previsti in ogni certificato di assicurazione sottoscritto dai soci e convalidato dal Contraente.

Il pagamento del PREMIO deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a ONE UNDERWRITING S.R.L.

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Il Contraente s'impegna a trasmettere i premi dovuti direttamente a favore di:

ONE UNDERWRITING SRL- Sede Legale: Via della Chiusa 15 | 20123 Milano-

BANCA	UNICREDIT SPA
IBAN	IT 13 H 02008 05351 000103186592
SWIFT	UNCRITMMOLO
Causale	Numero polizza convenzione, riferimento legislativo e acronimo del Consorzio.

Il Contraente s'impegna a trasmettere i premi, ripartiti come segue:

- entro il 15.03.2026 il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026
- entro il 15.06.2026 il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026
- entro il 15.09.2026 il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026
- entro il 15.11.2026 il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026

Gli importi versati dovranno essere distinti fra le coperture assicurative con soglia di danno e le coperture senza soglia di danno.

One Underwriting invierà, entro 15 giorni antecedenti le scadenze fissate nei commi precedenti, l'elenco dei certificati da saldare con la specifica dei singoli premi dovuti e del premio totale.

Entro il 15.01.2027 la Società invierà eventuale elenco dei certificati per i quali è stato integrato il premio relativo allo smaltimento delle carcasse.

5. SOSPENSIONE DELLA COPERTURA

In caso di ritardato pagamento dei premi alle date stabilite, la Società sospenderà la copertura dandone comunicazione al Contraente, all'Assicurato e al Beneficiario.

La sospensione avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo al mancato pagamento del premio.

6. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

7. TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' NELLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

La validazione da parte del Contraente di ogni certificato impegna la Società assicurativa alla prestazione prevista nello stesso, secondo le norme previste nella presente polizza/convenzione, ed impegna il Consorzio al pagamento del premio per conto del socio aderente.

Qualora il Contraente dovesse riscontrare irregolarità nel certificato accettato, potrà chiedere l'annullamento della copertura stessa o rettifica dello stesso entro **il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di validazione da parte del Consorzio; trascorso tale termine il Contraente si farà carico, comunque, del pagamento del premio totale dovuto ancorché frazionato.**

8. RILASCIO AL CONSORZIO DELLE RELATIVE QUIETANZE

La Società o l'Intermediario si impegnano a trasmettere al Consorzio, entro trenta giorni dal saldo dei premi dovuti, le quietanze di pagamento con allegato l'elenco dei nominativi dei soci e i relativi importi.

Gli elenchi nominativi saranno desunti da contabilizzazioni separate delle garanzie con soglia e quelle senza soglia di danno.

9. MOROSITA' DEI SOCI

Qualora i soci risultino insolventi nei confronti del Contraente, relativamente al premio assicurativo e/o al contributo consortile, il medesimo avrà la facoltà di richiedere alla

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Società di assicurazione la cessazione della garanzia dandone comunicazione alla Società.

La Società si impegna alla restituzione del rateo di premio anticipato, al netto di eventuali sinistri già indennizzati.

10. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Norme che regolano le coperture prestate sono di seguito allegate e costituiscono parte integrante del presente accordo, unitamente ai certificati di adesione ed al prospetto dei tassi e dei valori assicurati, come meglio precisato in seguito.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

A) ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

B) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

C) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

D) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza noti che possano comportare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.

E) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro relativo alle garanzie previste nel presente contratto regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o l'Assicurato hanno facoltà di recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte ed al Consorzio.

Il recesso esercitato dall'Assicurato ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, quello esercitato dalla Società, nei confronti del singolo Assicurato, ha efficacia dopo quindici giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima; entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il premio relativo al periodo di rischio non corso.

Nel caso il Consorzio abbia anticipato la relativa somma, la Società restituirà la stessa direttamente al Consorzio.

F) DIRITTO DI RIVALSA

La Società si riserva il diritto di esercitare azione di surroga verso i terzi responsabili del sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile.

G) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata.

H) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 delle "Norme Comuni che regolano i sinistri", per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente, fatta eccezione per le controversie originate dal mancato pagamento dei premi per le quali è competente l'Autorità Giudiziaria prescelta dalla Società assicuratrice.

I) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato:

Abbattimento forzoso	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento totale o parziale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative europee, nazionali e regionali.
Allevamento	L'insieme dei capi allevati identificati con unico codice aziendale.
Allevamento tipo	Allevamento nel quale le varie categorie di capi allevati corrispondono al modello teorico più adatto alla finalità produttiva.
Animale o capo	L'individuo animale, di specie e razza assicurata così come indicato nella richiesta di adesione. In caso di allevamenti nei quali sono presenti capi di varie razze, ai fini della quantificazione della somma assicurata, tutti i capi sono convenzionalmente considerati come appartenenti alla razza numericamente prevalente.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione sottoscritto dall'assicurato, nel caso di polizza individuale oppure, nel caso di Polizza Convenzione, da uno dei soggetti previsti dal D. Lgs 102/2004 e ss. mm ii.
Banca Dati Nazionale (BDN)	Banca dati informatizzata istituita dal Ministero della Salute in data 1-1-2000 e che si avvale, quale organo tecnico, del Centro Servizi Nazionale c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) con sede a Teramo. La BDN contiene i dati riguardanti le aziende zootecniche, gli allevamenti e gli animali allevati dei diversi comparti della zootecnia.
Carenza	Periodo stabilito contrattualmente e variabile in base alle garanzie, alla specie assicurata ed all'indirizzo produttivo, nel quale la copertura rimane sospesa, nonostante l'efficacia della polizza.
Carcassa	I resti dell'animale deceduto o abbattuto; ai fini del presente contratto sono equiparate a "carcasse" tutte le sostanze delle quali la legge impone la distruzione mediante incenerimento, purché in linea con quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura.
Certificato	Il documento, cd. Richiesta di adesione, che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'Assicurazione, il valore assicurato, le garanzie attivate e i premi. Il certificato di adesione forma parte integrante dell'Assicurazione e regolarmente validato dal Consorzio, ne conferma la decorrenza della copertura.
Ciclo	Periodo nel quale i capi destinati alla produzione raggiungono il peso e/o l'età prevista in base all'indirizzo produttivo dell'allevamento.

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo che può essere individuale o collettivo.
Costo di smaltimento	L'insieme dei costi sostenuti per la Rimozione e la distruzione delle "carcasce"- dal luogo di prelievo fino allo stabilimento nel quale si procede all'incenerimento delle stesse-. Pertanto, sono esclusi gli smaltimenti degli animali destinati al consumo umano.
Danno diretto	La perdita di valore del bene assicurato direttamente coinvolto nel sinistro.
Danno indiretto	La perdita o il mancato utile determinato dalla cessazione o riduzione di un'attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Detentore	Qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli animali.
Epizootia	La malattia prevista nel presente contratto, causata da microrganismi e trasmissibile da un capo ad un altro per contatto diretto o indiretto ed inclusa fra quelle descritte all'art.1 del D.P.R. 320/1954 e successive modificazioni.
Fascicolo aziendale	L'insieme dei documenti e delle informazioni che riepilogano la situazione aziendale così come meglio precisato dal DPR 503/1999.
Fattrice	Capo adulto di sesso femminile, fertile.
Fermo stalla	L'inattività produttiva dell'allevamento a seguito di Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i capi presenti in allevamento.
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di malattia infettiva coperta dall'assicurazione.
Franchigia	La parte del danno, contrattualmente stabilita indipendente dall'entità del danno, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario	La persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs 209/2005, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
Malattia	Qualsiasi alterazione dello stato fisiologico e funzionale dell'animale, diversa dagli infortuni.
Mancato reddito	Diminuzione parziale o totale di reddito conseguente ad Ordinanze Sanitarie.
Manifestazione d'interesse	Documento nel quale l'agricoltore/allevatore manifesta il suo interesse all'accesso ai benefici di cui al Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 – 2027, Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate -

Polizza Convenzione n° 10090699000116

One Underwriting S.r.l.	L'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.lgs. 209/2005 al n. A000485912 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA e ai CERTIFICATI DI ADESIONE, di curare la gestione delle RICHIESTE DI INDENNIZZO, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.
Ordinanza Sanitaria	Provvedimento esecutivo dell'Autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive.
PAU	Produzione Assicurata Unitaria che varia in base alla specie e all'indirizzo produttivo assicurato.
PGIR Piano di Gestione Individuale del Rischio	Documento generato nel Sistema Gestione Rischi del SIAN e contenente i dati aggiornati dell'attività allevatoriale dell'azienda che intende assicurarsi, redatto in base ai dati del Fascicolo Aziendale.
Periodo di assicurazione	Il periodo - pari o inferiore a 12 mesi - compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale dell'assicurazione.
Polizza Agevolata	Contratto redatto secondo le norme del vigente Piano di gestione dei rischi in agricoltura
Polizza Convenzione	Il contratto non individuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società che prova l'assicurazione, al quale possono aderire gli allevatori soci del Contraente stesso.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Qualifica sanitaria	Certificazione ufficiale emessa dagli Enti preposti che qualifica un allevamento o un territorio in relazione alle malattie infettive.
Quarantena (Struttura per quarantena)	Locale adibito al ricovero di quei capi che, in base alle norme veterinarie, devono essere tenuti in temporaneo isolamento. Detta struttura è adeguatamente separata rispetto a quelle dedicate al resto della mandria.
Registro Aziendale - Registro di carico e scarico	I registri di azienda, anche informatizzati, tenuti, conservati e aggiornati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Richiesta/ Certificati di adesione	Il documento con il quale l'Assicurato chiede di aderire alla Polizza-Convenzione Collettiva e con il quale sottoscrive le garanzie prescelte fra quelle previste. Le singole richieste di adesione, riferite alla presente Polizza Collettiva, compilate e sottoscritte dagli aderenti e dal Consorzio, assumono la funzione di certificato di polizza rilasciato dalla Compagnia.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	Parte del danno - espressa in misura percentuale - che, in caso di sinistro, rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Sequestro	Provvedimento con il quale l'Autorità Sanitaria impedisce qualsiasi movimentazione di animali e/o relativi prodotti negli allevamenti, in seguito all'insorgenza di malattie infettive così come meglio precisato nel presente contratto.

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; nel caso in cui si verifichi un sinistro per malattia epizootica coperta dalla presente polizza – convenzione, si considera come data del sinistro la data relativa alla prima Ordinanza Sanitaria, sempreché le successive Ordinanze si riferiscano alla stessa epizootia.
Smaltitore	Ditta autorizzata dalle Autorità competenti alla raccolta, al trasporto, all'immagazzinaggio, e all'incenerimento delle carcasse animali.
Società	L'impresa assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione. Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Soglia	Limite di accesso al risarcimento, espresso in percentuale sulla somma assicurata, al di sotto del quale non matura il diritto all'indennizzo; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008 e successive modifiche.
Somma assicurata	Il valore totale del bene assicurato.
Territorio	Corrisponde al territorio della provincia di competenza.
Valore Assicurato Unitario – VAU –	Valore di ogni singolo bene assicurato calcolato secondo quanto indicato nelle singole sezioni.
Veterinario fiduciario	Veterinario, regolarmente iscritto all'Ordine dei Veterinari, scelto dalla Società come consulente tecnico.
Veterinario ufficiale	Veterinario dipendente dal Ministero della Sanità, dalle Regioni, dalle Province Autonome o dalle Aziende Sanitarie Locali o libero professionista formalmente incaricato all'esecuzione delle operazioni di risanamento.
SEZIONE BOVINI	
Allevamenti Bovini da Latte	Allevamento nel quale il latte costituisce la produzione prevalente.
Allevamenti Bovini da Carne	Allevamento caratterizzato dalla presenza di fattrici che partoriscono vitelli destinati alla riproduzione o all'ingrasso per poi essere ceduti al macello o alla vendita ad altri allevatori specializzati.
Allevamenti Bovini da ingrasso	Allevamento in cui si pratica l'ingrasso di capi provenienti da altri allevamenti per essere poi destinati alla macellazione ovvero ad altro allevamento specializzato nell'ingrasso degli animali.
SEZIONE SUINI	
Allevamento a ciclo aperto	Allevamento in cui si pratica la riproduzione e i nuovi nati, in toto o in parte, sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso.
Allevamento a ciclo chiuso	Allevamento in cui si pratica la riproduzione ed i nati rimangono prevalentemente nell'allevamento per l'ingrasso e sono venduti direttamente al macello, al raggiungimento del peso tipico dell'indirizzo produttivo,
Allevamento da ingrasso	Allevamento in cui si pratica l'ingrasso di capi provenienti da altri allevamenti per essere poi destinati alla vendita ad altri allevatori o alla macellazione.

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Lattone	Suinetto maschio o femmina dallo svezzamento fino 25/30 Kg.
Magrone	Suino maschio o femmina di peso complessivo fino a 90 kg.
Multisede	Metodo di allevamento nel quale le varie fasi di riproduzione (scrofaia, svezzamento, magronaggio e finissaggio) sono realizzate in località e/o ambienti distinti e ogni fase è identificata da un codice Asl specifico.
Suino leggero	Suino maschio o femmina di peso complessivo fino a 115/120 kg.
Suino pesante	Suino maschio o femmina di peso complessivo fino a 160/180 kg.

SEZIONE OVINI E CAPRINI

Allevamento Ovino da Carne	Allevamento nel quale l'attività produttiva prevalente consiste nella produzione di carne.
Allevamento Ovino/Caprino da Latte	Allevamento nel quale l'attività produttiva prevalente consiste nella produzione di latte.

SEZIONE AVICOLI

Allevamento Avicoli	Allevamenti di capi gallinacei (polli, galline, faraone, tacchini, anatre, oche etc.) nel quale l'attività prevalente consiste nella produzione di uova, carne o fattrici, come meglio descritto nella sezione di riferimento.
----------------------------	--

SEZIONE CUNICOLI

Foro Parto	Spazio deputato al parto delle femmine della specie cunicola.
Allevamento aperto a ciclo	Allevamento in cui si pratica la riproduzione fino allo svezzamento e parte dei nati sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso.
Allevamento chiuso a ciclo	Allevamento in cui si pratica la riproduzione ed i nati rimangono prevalentemente nell'allevamento per l'ingrasso e, al raggiungimento del peso tipico, sono venduti direttamente al macello.
Allevamento da ingrasso	Allevamento in cui si pratica l'ingrasso di capi provenienti da altri allevamenti per essere poi destinati alla macellazione.

NORME COMUNI CHE REGOLANO LE PRESENTI COPERTURE

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le coperture prestate con il presente contratto sono quelle previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura vigente, come meglio precisato nelle singole sezioni riguardanti le varie specie allevate.

2) ESCLUSIONI GENERALI

Oltre le esclusioni eventualmente previste nelle singole sezioni sono sempre esclusi i danni conseguenti:

- a) a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del Regolamento di Polizia Veterinaria e di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
- c) direttamente o indirettamente da malattie infettive per le quali l'allevamento - alla data di decorrenza dell'assicurazione - non abbia la miglior qualifica sanitaria relativa alla/e malattie infettive previste nel contratto.
- d) al mancato isolamento in strutture per la quarantena, in caso di acquisto di capi da terzi o nel caso che, trascorso il periodo di quarantena, i capi in questione non siano stati sottoposti nuovamente a prove diagnostiche per malattie epizootiche con esito negativo, salvo quanto previsto nelle singole sezioni; ovvero in caso di mancato isolamento dei capi risultati positivi alle malattie oggetto di assicurazione.
- e) ad atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- f) a malattie e difetti fisici del/i capo/i, preesistenti alla data di decorrenza della garanzia;
- g) a esplosioni o emanazioni di calore e di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) ad atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i) a terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, bufere, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, tempeste, grandine;
- j) a danni diretti e indiretti derivanti da Encefalopatia Spongiforme Bovina e Blue Tongue, salvo quanto eventualmente previsto nelle singole sezioni;
- k) a eventi o malattie non specificatamente previste nel presente contratto o non sottoscritte dal singolo Assicurato nel certificato di adesione;

E' altresì esclusa ogni responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o in connessione con, una qualsiasi minaccia reale o presunta di malattie infettive umane, ivi comprese quelle derivanti da coronavirus, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca - contemporaneamente o non contemporaneamente - alla conseguenza dannosa; sono inoltre escluse tutte le azioni intraprese o tentate per controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo rispondere a tale minaccia, reale o presunta di malattia infettiva umana.

3) EFFETTO E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Le coperture decorrono dalla data di sottoscrizione del certificato di adesione ovvero dalla data di trasmissione della richiesta di adesione a One Underwriting S.r.l. In ogni caso si precisa che le garanzie avranno efficacia dalle date indicate nelle singole sezioni e per le rispettive garanzie, anche per effetto del periodo di carenza, se previsto.

La copertura, indipendentemente dalla data di decorrenza, terminerà il 31/12/2026.

4) DECORRENZA DELLE GARANZIE IN CASO DI RINNOVO

Ferme le decorrenze delle garanzie precisate nelle singole sezioni, le relative carenze previste non avranno efficacia in caso di rinnovo della copertura senza soluzione di continuità, anche se la precedente garanzia assicurativa sia stata prestata da diverso assicuratore.

Si precisa che i rinnovi saranno considerati "senza soluzione di continuità" purché la decorrenza del nuovo certificato sottoscritto non sia posteriore al **31 marzo 2026**.

5) MODALITA' DI ADESIONE

Gli Allevatori che intendono aderire alla presente Polizza - Convenzione, mediante sottoscrizione della richiesta di adesione e del questionario - previsto per i nuovi Assicurati - che forma parte integrante della copertura prestata - devono:

5.1 sottoscrivere la "richiesta di adesione" - una per ogni codice aziendale - redatta in quattro copie contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'Assicurato (dati anagrafici, fiscali, CUAA impresa, codice aziendale, numero manifestazione d'interesse, se necessario);
- ubicazione delle strutture dell'allevamento e dell'eventuale sede legale, se diversa;
- indirizzo produttivo;
- dati richiesti dalle singole specifiche garanzie quali, a titolo esemplificativo: numero capi (con eventuale relativo elenco matricole), quintali di latte prodotti, numero capi da riproduzione, numero cicli, mq, etc.;
- garanzie prescelte, valori assicurati e relativo conteggio del premio sulla base dei tassi indicati nello specifico allegato B), distinti in base alle garanzie prestate, alla specie da assicurare e all'indirizzo produttivo;
- **dichiarazione degli Assicurati di aver ricevuto copia del contratto assicurativo e di essere a conoscenza delle condizioni tutte;**
- numero di polizza non agevolata e del relativo certificato, se l'Assicurato ha sottoscritto in tutto o in parte le garanzie previste nel suddetto contratto non agevolato;
- fornire indicazione dello smaltitore utilizzato e le pattuizioni di prezzo per la garanzia smaltimento;
- regime IVA

5.2 fornire copia del fascicolo aziendale aggiornato o analoga documentazione eventualmente richiesta dal Decreto Ministeriale vigente;

5.3 fornire copia della manifestazione d'interesse;

5.4 fornire copia delle certificazioni attestanti la qualifica sanitaria dell'allevamento, fatto salvo quanto eventualmente ed ulteriormente previsto nelle singole sezioni;

5.5 effettuare il pagamento del premio dovuto, direttamente al Contraente;

6) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- assicurare tutti gli animali allevati della stessa specie come da fascicolo aziendale o altra analoga documentazione prevista nelle singole sezioni;
- dichiarare tutte le circostanze conosciute che possano permettere la valutazione dei rischi e comunicare, successivamente a tale dichiarazione, tutte le variazioni delle quali viene a conoscenza;
- dichiarare, in caso di nuova adesione, gli importi degli smaltimenti effettuati nel corso del triennio precedente, la ditta smaltitrice prescelta ed il prezzo concordato con quest'ultima;
- attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria e ad ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante gli animali e la sanità animale;
- dichiarare malattie, tare congenite o vizi da cui gli animali possano essere affetti alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- consentire al personale autorizzato dalla Compagnia di compiere verifiche all'interno della struttura aziendale assicurata e di esaminarne la relativa documentazione.

7) OBBLIGHI DEGLI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Le persone incaricate della raccolta delle "Richieste di Adesione" hanno l'obbligo di:

- far sottoscrivere in quattro copie la/le "Richiesta/e di Adesione" - una per ogni codice aziendale - unitamente al questionario, se previsto;
- far sottoscrivere eventuali dichiarazioni richieste dal Consorzio;
- raccogliere la documentazione richiesta;
- consegnare all'Allevatore copia del contratto sottoscritto dal Contraente; nel caso di trasmissione per via telematica inoltrare a One Underwriting S.r.l per conoscenza;
- trasmettere giornalmente a One Underwriting S.r.l - entro le ore 17.00 di ogni giorno lavorativo - copia della/e richieste di adesione che One Underwriting S.r.l provvederà a trasmettere ai Consorzi;
- **anticipare mensilmente le adesioni, validate dal Consorzio, all'indirizzo e-mail di One Underwriting preventivi.zootecnica@oneunderwriting.it**
- far pervenire al Contraente le richieste di adesione sottoscritte con firma autografa entro 60 giorni dalla data di notifica delle stesse. Le garanzie operano solo se le richieste di adesione sono firmate dall'Aderente-Assicurato e accettate dal Contraente.

8) CALCOLO DEL PREMIO E RATEO DI PREMIO

Ai fini del calcolo del premio annuale ed a fronte delle garanzie prestate dalla presente Polizza - Convenzione, alle somme assicurate sono applicati i tassi precisati nell' **allegato B)**.

Le somme assicurate sono calcolate in base al VAU (Valore Assicurato Unitario), come meglio precisato nelle singole sezioni, per le quantità (capi, quintali, fattrici, cicli, mq, etc.) dichiarate dall'Allevatore al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione e corrispondenti al fascicolo aziendale.

Nel caso l'allevatore aderisca alla presente Polizza-Convenzione nel corso dell'anno assicurativo, il premio delle garanzie epizootiche corrisponde al premio annuo, indipendentemente dalla data di decorrenza della copertura.

Il premio relativo alla garanzia costi di smaltimento (costo di rimozione e distruzione) delle carcasse è calcolato secondo il "pro-rata temporis" dal giorno della decorrenza della copertura indicata sul certificato fino alla scadenza del contratto.

In ogni caso, si conviene che **il premio minimo di ogni singolo certificato di adesione non potrà essere inferiore a € 300,00.**

9) NORME PER IL CALCOLO DEL PREMIO DELLO "SMALTIMENTO CARCASSE"

Fermo quanto indicato nel precedente articolo, esclusivamente per la garanzia "rimborso dei costi di smaltimento", i VAU - distinti in VAU per rimozione e VAU per distruzione - sono determinati in base al rapporto S/P, come meglio precisato nella seguente tabella di conversione:

Rapporto S/P	Coefficiente da applicare al VAU di riferimento
>60% = <70%	VAU di riferimento
<60%	* 0,80
>70% = <80%	* 1,15
>80% = <90%	* 1,35
>90% = <110%	* 1,60
>110% = <130%	* 1,75
>130% = <160%	* 1,99
>160%	R.D.

A tale proposito si precisa che il rapporto S/P corrisponde al rapporto fra la media dei costi degli smaltimenti liquidati o liquidabili nel triennio precedente ed il premio dell'anno in corso calcolato con l'applicazione del Valore Assicurato Unitario - VAU - di riferimento.

In caso nei precedenti anni la copertura sia stata inferiore ai 12 mesi l'importo dei sinistri sarà convenzionalmente rapportato all'intero anno.

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Ad ogni singola azienda sarà assegnato il VAU corrispondente al rapporto sopra citato, in base alla dichiarazione resa dall'Assicurato al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione; a tale proposito si richiama quanto contenuto all'articolo B) delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio-.

Il "VAU di riferimento", precisato nelle singole sezioni, sarà applicato alle aziende che al momento della richiesta di adesione dichiarino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) l'Assicurato dichiara che l'allevamento è di nuova costituzione e quindi non ha precedenti esperienze di smaltimento;
- b) il rapporto S/P nel precedente periodo assicurativo corrisponde a quello previsto per il VAU di riferimento.

La Società ha diritto in qualsiasi momento di verificare la correttezza della dichiarazione resa; qualora l'inesattezza della dichiarazione sia successiva alla denuncia di sinistro la Società procederà alla liquidazione, nella stessa proporzione fra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.

Preso atto, pertanto, che il premio relativo allo smaltimento delle carcasse è calcolato anche sulla base dei costi al Kg. o di particolari accordi intercorrenti fra l'allevatore e la ditta di smaltimento, si precisa che in caso di variazione di tali costi la Società avrà il diritto di modificare il certificato di adesione alla presente polizza per adeguare il premio alla sopravvenuta situazione.

10) SOMME TOTALI DOVUTE DALL'ASSICURATO

L'importo dovuto da ogni singolo Assicurato sarà equivalente al premio di polizza – annuo o rateo – eventualmente maggiorato delle quote associative previste dal Consorzio nelle relative deliberazioni, nelle quali sono indicate anche le modalità di versamento.

11) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le presenti Norme sono sottoscritte fra le Parti, in attesa della definizione di tutte le norme previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2026; qualora queste impongano modifiche, la Società si impegna a recepire tali variazioni ed il Contraente a sottoscrivere i relativi atti, dandone comunicazione ai propri soci assicurati.

NORME COMUNI CHE REGOLANO I SINISTRI

12) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

12.1 Relativamente alle coperture riguardanti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza di epizootie, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) avvisare immediatamente e comunque non oltre le 24 ore dall'accadimento - ultimo comma dell'art. 1913 Codice Civile - One Underwriting S.r.l. tramite uno dei seguenti mezzi:
 - posta elettronica sinistri.zootecnica@oneunderwriting.it
 - posta elettronica certificata: oneunderwriting@pec.oneunderwriting.it
 - telegramma presso l'unità locale di One Underwriting S.r.l. via Piemonte, 48 00187 Roma;
 - Telefono 06/77276411
 - Telefono cellulare dedicato 338/7253703
- b) seguire le eventuali disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del veterinario intervenuto;
- c) fornire assistenza e collaborazione al veterinario fiduciario e a ogni altro incaricato della Società, al fine di agevolare il compito di accertamento e controllo, e consentire l'accesso degli stessi presso l'allevamento o presso terzi, anche per l'esame della documentazione inerente all'allevamento colpito;
- d) consentire a incaricati della Società a essere presenti in tutte le fasi di macellazione a seguito di Abbattimento Forzoso e pertanto è necessario darne avviso a One Underwriting S.r.l. con anticipo di almeno 72 ore;
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- f) consegnare a One Underwriting S.r.l. la documentazione inerente al sinistro - entro 5 giorni dal ricevimento della stessa - quale, a titolo esemplificativo:
 - esiti di prove sierologiche, intradermiche o di altro genere svolte ai fini di accertamenti diagnostici di malattie degli animali;
 - Ordinanze Sanitarie che coinvolgano gli animali assicurati;
 - revoca delle Ordinanze Sanitarie;
 - copia del Registro di stalla o Registro di carico e scarico (o altra documentazione equivalente), aggiornato alla data del sinistro ai sensi della vigente normativa;
 - copia dell'indagine epidemiologica ovvero copia della relazione tecnica finale dell'epizootia.

12.2 Relativamente alle coperture riguardanti i danni diretti conseguenti allo smaltimento delle carcasse l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) comunicare la necessità di smaltire o abbattere i capi assicurati direttamente allo smaltitore prescelto.
- b) a seconda dei casi, indicare l'indirizzo dove prelevare le carcasse, il numero totale dei capi o dei chilogrammi da smaltire, il numero di matricola e l'età dei capi nonché l'impianto di trasformazione presso il quale sono destinati gli stessi.

12.3 L'Assicurato delega con atto formale irrevocabile la Società al pagamento diretto allo smaltitore delle fatture relative ai costi di smaltimento.

Ai fini del rimborso è necessario far pervenire, almeno con cadenza mensile, entro il 20 del mese successivo allo smaltimento delle carcasse, la seguente documentazione:

- a) copia della fattura relativa ai costi di smaltimento distinti in rimozione e distruzione;
- b) certificato di regolare registrazione e successiva cancellazione dalla Banca Dati Nazionale, ove previsto;

- c) eventuale copia del certificato rilasciato dal veterinario ovvero ogni altro documento che attesti la morte dei capi.

A.5 Relativamente alla garanzia costi di smaltimento delle carcasse (costi di rimozione e distruzione), il limite d'indennizzo è meglio precisato nell'allegato B) tabella delle somme assicurate dei tassi e dei limiti d'indennizzo.

La Società non è obbligata a indennizzare fatture non rispondenti ai limiti indicati nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente.

In ogni caso resta inteso che saranno presi in considerazione i sinistri la cui documentazione completa pervenga a One Underwriting S.r.l entro e non oltre il 20 gennaio 2027.

13) DECADENZA DALL'INDENNIZZO

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti dai precedenti articoli 6) - Obblighi dell'Assicurato - e 12) - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro-, può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, in proporzione al danno che tale mancanza avrà causato alla Società.

Ogni diritto all'indennizzo viene a decadere qualora l'Assicurato operi in malafede e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del sinistro.

14) SOGLIA

Le garanzie danni diretti e indiretti derivanti dalle Ordinanze Sanitarie emesse a seguito di focolai di epizootie, così come previsto nelle singole sezioni, sono prestate con **soglia di danno (cfr. definizione) del 20% sulla somma assicurata per ogni singola garanzia.**

Tale norma non è applicabile alle garanzie costi di smaltimento (costi di rimozione e distruzione) prestata per ogni specie e per ogni indirizzo produttivo.

15) VALUTAZIONE DEI DANNI

Sulla base delle Norme tutte del presente contratto e della documentazione prodotta, l'ammontare del danno e il relativo indennizzo sono concordati direttamente tra la Società e l'Assicurato.

Nel caso dello smaltimento delle carcasse si procederà al pagamento diretto delle fatture con i limiti previsti nelle rispettive sezioni.

In ogni caso la Società non è obbligata a indennizzare danni per una somma superiore al danno subito, alle somme assicurate e a quanto previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura e/o dallo standard value produzioni zootecniche.

16) LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto in ogni singola sezione e per ogni singola garanzia, nel corso di uno stesso periodo assicurativo la Società non è obbligata ad indennizzare somme superiori a quelle indicate nel prospetto sottostante in caso di epizootie assicurate:

REGIONE	Relativamente a tutte le garanzie e per singolo allevamento	Relativamente a tutte le sezioni, le singole specie, tutte le garanzie, nell'ambito dello stesso territorio Regionale, sede dell'allevamento assicurato	Relativamente a tutte le sezioni, le singole specie, tutte le garanzie, nell'ambito dello stesso territorio italiano
ABRUZZO	300.000,00 €	1.000.000,00 €	15.000.000,00 €
BASILICATA	450.000,00 €	1.500.000,00 €	
CALABRIA	150.000,00 €	500.000,00 €	
CAMPANIA	900.000,00 €	3.000.000,00 € escluse province di Caserta e Napoli	
E. ROMAGNA	4.500.000,00 €	15.000.000,00 €	
FRIULI V. GIULIA	300.000,00 €	1.000.000,00 €	
LAZIO	600.000,00 €	2.000.000,00 €	
LOMBARDIA	4.500.000,00 €	15.000.000,00 €	
MARCHE	240.000,00 €	800.000,00 €	
MOLISE	240.000,00 €	800.000,00 €	
PIEMONTE	4.500.000,00 €	15.000.000,00 €	
PUGLIA	1.800.000,00 €	6.000.000,00 €	
SARDEGNA	2.400.000,00 €	8.000.000,00 €	
TOSCANA	300.000,00 €	1.000.000,00 €	
UMBRIA	600.000,00 €	2.000.000,00 €	
VENETO	900.000,00 €	3.000.000,00 €	

I limiti sopra esposti per regione e per tutto il territorio nazionale devono intendersi come **limite di indennizzo territoriale complessivo annuo per tutte le Aziende Assicurate**, indipendentemente dal contratto al quale ogni singola adesione fa riferimento, anche se sottoscritto da Contraente diverso da quello della presente polizza convenzione.

Per i danni conseguenti alle Ordinanze di Sequestro dell'allevamento per ubicazione dello stesso in zona periferica, i limiti di indennizzo per regione e territorio nazionale vengono ridotti al 50%.

Ove nel corso dello stesso periodo assicurativo, i sinistri indennizzabili in base alle norme tutte previste nel presente contratto possano essere quantificati per un importo superiore ai limiti suesposti, la Società liquiderà una somma parziale che oscillerà fra un 50% ed un 80% dell'intero indennizzo in base alla stima preventiva dei danni liquidabili.

L'eventuale differenza sarà liquidata al termine dei conteggi definitivi sull'entità delle somme da liquidare anche se relative a più allevamenti.

Nel caso di anticipazione superiore a quanto spettante in base alle precedenti norme, l'Allevatore si impegna alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più.

Indipendentemente da quanto stabilito nelle singole sezioni, nel caso si verificano sinistri interamente liquidati o liquidabili da Enti pubblici per effetto di specifiche normative, l'indennizzo previsto dal presente contratto sarà limitato ad una somma integrativa rispetto a quella liquidata o liquidabile dall'Ente pubblico. Ove analoga limitazione sia presente nella normativa dell'Ente pubblico, l'indennizzo dovuto dalla Società Assicuratrice sarà calcolato al 50%, come se si trattasse di coassicurazione indiretta (cfr. art. 1910 c.c.)

Relativamente alla garanzia smaltimento delle carcasse, l'allevatore ha la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere l'adeguamento del limite di indennizzo calcolato come meglio precisato nell'allegato B) tabella dei tassi e dei limiti d'indennizzo;

Invece, in caso di superamento del limite di indennizzo previsto per la garanzia smaltimento delle carcasse, la Società si impegna a emettere un nuovo ed equivalente certificato di adesione, redatto in

base alle presenti condizioni di polizza e l'Assicurato s'impegna, ora per allora, a corrispondere il relativo premio.

Per le garanzie previste *dal rimborso costi di smaltimento delle carcasse* gli Assicurati non possono in alcun caso pagare direttamente lo smaltitore, pena la decadenza dalla contribuzione pubblica.

17) CLAUSOLA ARBITRALE IRRITUALE

In caso di controversia, i danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale competente in base al territorio nel quale ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

18) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, deve provvedere al pagamento dell'indennizzo:

- ✓ relativamente alla garanzia rimborso dei costi di smaltimento, entro 30 giorni dal pagamento delle rate di premio da parte del Contraente, così come meglio precisato all'art. 4 della "Premessa" – Premio di polizza e Pagamento del Premio da parte del Contraente - ed entro 30 giorni dall'invio della fattura da parte dello Smaltitore; in caso di inadempienza del Consorzio o dell'Assicurato, la Compagnia sospenderà il pagamento di quanto dovuto fino alla regolarizzazione del premio.
- ✓ relativamente alle altre garanzie, entro 45 giorni dal saldo dei premi dovuti da parte del Consorzio, salvo quanto previsto all'art 8 – Morosità dei soci – di cui alla "Premessa" e sempreché l'importo sia stato concordato fra le Parti con atto formale.

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del danno, tale termine decorre dalla data di accordo tra la Società e l'Assicurato, anche per mezzo dei periti, nominati ai sensi del precedente articolo 17) - Clausola arbitrale irrituale.

Nei casi in cui sia in corso un procedimento penale sulle cause del sinistro, tale termine decorrerà dalla data di accertamento che stabilisca che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2) – Esclusioni generali – delle Norme comuni che regolano le presenti coperture-.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LE COPERTURE

SEZIONE 1 – BOVINI E BUFALINI

- sezione 1/1: allevamenti con indirizzo produttivo da latte;
- sezione 1/2: allevamenti con indirizzo produttivo da carne;
- sezione 1/3: allevamenti con indirizzo produttivo da ingrasso;

1/1- ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA LATTE

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i danni diretti conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** – dei capi infetti o sospetti di infezione – che l'Autorità Sanitaria adotta in attuazione dei Piani di eradicazione della Tuberculosis (D.M. 592/95) della Brucellosi (D.M. 651/94) e della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96)
- B) I danni indiretti da **Mancanza di reddito** derivanti:
- B.1) Dall'abbattimento forzoso dei capi presenti in allevamento – *Fermo Stalla* cfr. definizioni- in attuazione dei piani di eradicazione della Tuberculosis, della Brucellosi e della Leucosi Bovina Enzootica, nonché in seguito a focolaio di Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva contagiosa dei bovini.
- B.2) Dal sequestro dell'allevamento o dalla sospensione della qualifica sanitaria ovvero dalla revoca della stessa in conseguenza di riscontro di positività ai test della TBC, BRC e LEU.
- B.3) I danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza -*Zona Perifocale*- per Focolaio di Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini e Bufalini che prescrive:

- il divieto di commercializzazione del latte e/o l'obbligo di commercializzazione del latte solo a seguito di trattamento termico.
- il divieto di movimentazione dei capi quando ciò comporti maggiori spese o diminuzione di ricavi.

Le suddette coperture di cui ai precedenti punti A) danni diretti - B) danni indiretti, devono essere obbligatoriamente sottoscritte dall'Assicurato.

- C) I danni diretti relativi ai **costi di smaltimento** (distinti in costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.
- D) I danni indiretti conseguenti alla **riduzione della produzione di latte** nel periodo estivo dovuta a valori termo-igrometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno > 78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%.

La garanzia esplicherà i suoi effetti a condizione che:

- nell'allevamento sia presente adeguata ventilazione naturale;
- siano presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati di acqua e ventilazione.

2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alla **garanzia A) - Abbattimento Forzoso**, la somma assicurata è equivalente al numero dei capi allevati moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata in relazione al vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 20%, massimo 100%

Il relativo indennizzo di ogni singolo capo presente nell'allevamento assicurato è calcolato in base alla quotazione ISMEA e alla categoria di appartenenza al momento del sinistro; tale valore così calcolato verrà ridotto nella stessa proporzione fra il valore assicurato unitario esposto nel certificato

di adesione e il valore indicato dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF.

Relativamente alla **garanzia B) - Danni indiretti da mancanza di reddito**, la somma assicurata è equivalente al numero delle fattrici allevate moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata sui valori indicati dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B) minimo 15% Massimo 80%

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà ad una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Relativamente alla **garanzia B3) comma 2**, la copertura esplicherà i suoi effetti solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di aver chiesto la deroga al divieto di movimentazione dei capi e l'Autorità Sanitaria l'abbia negata.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato

Relativamente alla **garanzia C) - Costi di smaltimento** -, la somma assicurata è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi bovini moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura e/o dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture nel rispetto dei limiti previsti dal vigente "standard value produzioni zootecniche" per ogni singola regione.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

Relativamente alla **garanzia D) - Danni indiretti conseguenti alla riduzione della produzione di latte** per il superamento dell'indice climatico di cui all'art 1) della presente sezione, la somma assicurata è equivalente alla quantità di latte bovino assicurato per il valore assicurato unitario (VAU) come indicato nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B)

L'**indennizzo** è pari alla somma assicurata per ogni quintale di latte prodotto in meno purché tale diminuzione sia superiore al 15% giornaliero.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato

1/2: ALLEVAMENTI BOVINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA CARNE

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni diretti** conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** - dei capi infetti o sospetti di infezione - che l'Autorità Sanitaria adotta in attuazione dei Piani di eradicazione della Tubercolosi (D.M. 592/95), della Brucellosi (D.M. 651/94) e della Leucosi Bovina Enzootica (DM 358/96).
- B) i **danni indiretti da Mancanza di Reddito** derivanti:
 - B.1) Dall'abbattimento forzoso dei capi presenti in allevamento - *Fermo Stalla* cfr. definizioni- in attuazione dei piani di eradicazione della Tubercolosi, della Brucellosi e della Leucosi Bovina Enzootica, nonché in seguito a focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva contagiosa dei bovini.
 - B.2) Dal sequestro dell'allevamento o dalla sospensione della qualifica sanitaria ovvero dalla revoca della stessa in conseguenza di riscontro di positività ai test della TBC, BRC e LEU.
 - B.3) I danni indiretti da Mancato Reddito conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza -*Zona Perifocale*- per Focolaio di Afta Epizootica o Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini che comporti il divieto di movimentazione dei capi dal quale derivino per l'Assicurato maggiori spese o diminuzione di ricavi.

Le suddette coperture di cui ai precedenti punti A) danni diretti - B) danni indiretti, devono essere obbligatoriamente sottoscritte dall'assicurato.

- C) **I danni diretti relativi ai costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alla garanzia A) - **Abbattimento Forzoso**, la somma assicurata è equivalente al numero dei capi allevati moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata in relazione al vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B) minimo 20%, massimo 100%.

Il relativo indennizzo di ogni singolo capo presente nell'allevamento assicurato è calcolato in base alla quotazione ISMEA e alla categoria di appartenenza al momento del sinistro; tale valore così calcolato verrà ridotto nella stessa proporzione fra il valore assicurato e il valore indicato dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF.

Relativamente alle garanzie B) - **Danni indiretti da mancanza di reddito** la somma assicurata è equivalente al numero delle fattrici allevate moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata sui valori indicati dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B) minimo 50%.

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà ad una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Relativamente al divieto di movimentazione, la copertura esplicherà i suoi effetti solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di aver chiesto la deroga al divieto di movimentazione e l'Autorità Sanitaria l'abbia negata.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato

Relativamente alla **garanzia C) - Costi di smaltimento**, la somma assicurata è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi bovini moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura e/o dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

L'indennizzo è determinato sulla base delle fatture nel rispetto dei limiti previsti dal vigente "standard value produzioni zootecniche" per ogni singola regione.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

1/3: ALLEVAMENTI BOVINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA INGRASSO

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare **i danni diretti relativi ai costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alla presente garanzia - costi di smaltimento - la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi bovini moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura e/o dal vigente "standard value produzioni zootecniche" indicato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture nel rispetto dei limiti previsti dal vigente "standard value produzioni zootecniche" per ogni singola regione.

NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 1 – BOVINI E BUFALINI

A) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse a One Underwriting S.r.l o alla Compagnia avranno effetto:

- a) dalle ore 24,00 del terzo giorno successivo alla trasmissione, per la garanzia Costi di smaltimento;
- b) dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;
- c) dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione, relativamente ad allevamenti posti nelle zone non Indenni o non Ufficialmente Indenni o nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza.

B) SCOPERTO

Fermi i limiti previsti all'art. 16) – limiti di indennizzo - delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizootie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - saranno applicati i seguenti ulteriori scoperti:

- 10% nel caso l'allevamento si trovi in territorio non Ufficialmente Indenne o non Indenne;
- 25% nel caso l'allevamento sia sprovvisto di locale per la quarantena o, in caso di introduzione nella stalla di nuovi capi, questi non siano sottoposti al periodo di quarantena nella suddetta struttura.

C) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per Territorio, Specie ed Indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi, quintali latte o fattrici);
- VAU indicato nel certificato di adesione.

SEZIONE 2 – SUINI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A.1) I **danni indiretti da Mancanza di reddito** derivanti dall'abbattimento forzoso dei capi presenti in allevamento - **Fermo stalla** cfr. definizioni – per focolaio di Peste Suina Classica, Afta Epizootica e malattia di Aujeszky
- A.2) I **danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza** per focolaio di Afta Epizootica, Peste Suina Classica e Malattia di Aujeszky che comporti:
- Divieto di movimentazione dei capi;
 - Abbattimento preventivo dei capi presenti in allevamento, purché ordinato dall'Autorità Sanitaria
- O in alternativa:
- B.1) I **danni indiretti da Mancanza di reddito** derivanti dall'abbattimento forzoso -ivi compreso l'abbattimento preventivo- dei capi presenti in allevamento - **Fermo stalla** cfr. definizioni- per focolaio di Peste Suina Classica, Afta Epizootica, Malattia di Aujeszky e per focolaio di Peste Suina Africana.
- B.2) I **danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza** per focolaio di Afta Epizootica, Peste Suina Classica, malattia di Aujeszky e focolaio di Peste Suina Africana che comporti:
- Divieto di movimentazione dei capi;

Le garanzie di cui al presente comma B.1) e B.2) sono concedibile esclusivamente agli assicurati che già nel corso del precedente anno (2025) hanno sottoscritto analoga garanzia e in ogni caso tale estensione di cui al comma B.1) e B.2) è subordinata all'approvazione della Compagnia.

Le suddette coperture di cui ai precedenti punti A.1) e A.2) - danni indiretti - devono essere obbligatoriamente sottoscritte dall'assicurato.

- C) I **danni diretti** relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

2) SOMME ASSICURATE E RELATIVI INDENNIZZI

Relativamente alle garanzie di cui ai punti A1) e A2), per gli allevamenti **A CICLO APERTO o CICLO CHIUSO** e per gli allevamenti Multisede "SCROFAIA", **la somma assicurata** è equivalente al numero delle scrofe assicurate e presenti nel fascicolo aziendale, moltiplicato il Valore Assicurato Unitario (VAU) per ogni singola scrofa, liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata sui valori indicati nel vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B) minimo 30% massimo 60%.

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà a una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Per gli allevamenti a **CICLO INGRASSO** e per gli allevamenti **MULTISEDE "SVEZZAMENTO, MAGRONAGGIO e FINISSAGGIO"**, **la somma assicurata** è equivalente al numero dei capi assicurati moltiplicato il Valore Assicurato Unitario (VAU) per ogni singolo capo, liberamente scelto dall'assicurato, in una percentuale calcolata sui valori indicati dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 30% massimo 50%.

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà ad una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Relativamente alla garanzia Peste Suina Africana di cui ai commi B1) e B2) per gli allevamenti **A CICLO APERTO o CICLO CHIUSO** e per gli allevamenti **Multisede "SCROFAIA"**, la somma assicurata è equivalente al numero delle scrofe assicurate e presenti nel fascicolo aziendale, moltiplicato il Valore Assicurato Unitario (VAU) per ogni singola scrofa, concordato tra le parti in € 200,00. L'Assicurato può liberamente scegliere di ridurre tale importo seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 20% massimo 75%.

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà a una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Per gli allevamenti a **CICLO INGRASSO** e per gli allevamenti **MULTISEDE "SVEZZAMENTO, MAGRONAGGIO e FINISSAGGIO"**, la somma assicurata è equivalente al numero dei capi assicurati e presenti nel fascicolo aziendale, moltiplicato il Valore Assicurato Unitario (VAU) per ogni singolo capo, liberamente scelto dall'Assicurato in una percentuale calcolata come meglio precisato in seguito:

Indirizzo produttivo	GARANZIA	VAU di riferimento	% VAU di riferimento Minimo e Massimo	
Ingrasso	<i>Danni indiretti da Mancanza di reddito art.2 commi B.1) e B2)</i>	€ 20,00	Minimo 20%	Massimo 75%
Multisede svezzamento		€ 18,00	Minimo 20%	Massimo 75%
Multisede magronaggio		€ 23,19	Minimo 20%	Massimo 75%
Multisede finissaggio		€ 20,00	Minimo 20%	Massimo 75%

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà ad una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Esclusivamente per la **garanzia A2) e B2) danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza che comporti **il divieto di movimentazione** dei capi, la copertura esplicherà i suoi effetti solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di aver chiesto la deroga al divieto stesso e l'Autorità Sanitaria l'abbia negata.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato.

Relativamente alla **garanzia C) costi di smaltimento** la somma assicurata è equivalente al numero delle scrofe o dei capi allevabili presenti in allevamento moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9)

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi suini assicurati moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura e/o dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture con il limite di costo al kg. indicato nel vigente "standard value produzioni zootecniche" per ogni singola regione.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 2 – SUINI

A) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse a One Underwriting S.r.l o alla Compagnia avranno effetto:

Polizza Convenzione n° 10090699000116

- a. dalle ore 24,00 del terzo giorno successivo alla trasmissione, per la garanzia costi di smaltimento (costi di rimozione e distruzione);
- b. dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;
- c. dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione, relativamente ad allevamenti posti nei territori non Indenni o nei quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza.

B) SCOPERTO - FRANCHIGIA

Fermi i limiti previsti all'art. 16) – limiti di indennizzo - delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizootie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - saranno applicati:

- una franchigia del 20% della somma assicurata per le garanzie di cui all'art. 1) commi B.1) e B.2) relative alle conseguenze della Peste Suina Africana.
- un ulteriore scoperto del 20% qualora l'allevamento si trovi in territorio privo della miglior qualifica sanitaria prevista per le malattie assicurate o nella quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla presente Polizza-Convenzione, un focolaio di malattia epizootica prevista nella presente sezione.

C) LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga dell'art.16) – limiti di indennizzo - delle Norme Comuni che regolano i sinistri, esclusivamente per i danni conseguenti a focolai di **Peste Suina Africana, la Società non sarà tenuta a liquidare somme superiori al 50% di quelle indicate nel citato art. 16), ferme le norme di applicazione dei limiti stessi.**

D) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per Territorio, Specie ed Indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- ✓ Quantità assicurate (capi, scrofe);
- ✓ VAU indicato sul certificato di assicurazione;

SEZIONE 3 – OVINI E CAPRINI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) I **danni diretti conseguenti ai provvedimenti di Abbattimento forzoso** dei capi infetti o sospetti di infezione che l'Autorità Sanitaria adotta in attuazione dei Piani di eradicazione della Brucellosi e della Scrapie.
- B) I **danni indiretti da mancanza di reddito** derivanti:
 - B.1) dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - Fermo Stalla - in attuazione dei piani di eradicazione della Brucellosi e delle Scrapie o a seguito di focolaio di Afta Epizootica.
 - B.2) dall'abbattimento delle fattrici risultate positive alla Brucellosi, alle Scrapie o alla Blue Tongue
 - B.3) dal divieto di commercializzazione del latte in seguito all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza per focolaio di Afta epizootica nonché al divieto di movimentazione dei capi a seguito di focolaio di Afta epizootica, Scrapie e Blue Tongue.
- C) I **danni diretti relativi ai costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alla garanzia **A) - Abbattimento Forzoso**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi allevati moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata in relazione al vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 20%, massimo 80%.

Il relativo indennizzo di ogni singolo capo presente nell'allevamento assicurato è calcolato in base alla quotazione ISMEA e alla categoria di appartenenza al momento del sinistro; tale valore così calcolato verrà ridotto nella stessa proporzione fra il valore assicurato e il valore indicato dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF.

Relativamente alla garanzia **B) Danni indiretti da mancanza di reddito** la somma assicurata è equivalente al numero delle fattrici allevate e assicurate moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata sui valori indicati dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 20%.

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà ad una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato;

Si precisa che sono esclusi i danni derivanti dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nei territori non indenni dalla suddetta malattia.

Relativamente alla **garanzia C) - Costi di smaltimento**, la somma assicurata è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi ovicaprini assicurati moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura e/o dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture con il limite di costo al kg. indicato nel vigente "standard value produzioni zootecniche" per ogni singola regione.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

NORME COMUNI CHE REGOLANO LA SEZIONE 3 – OVINI E CAPRINI

A) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse a One Underwriting S.r.l o alla Compagnia avranno effetto:

- a. dalle ore 24,00 del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento;
- b. dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;
- c. dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie relative ad allevamenti posti nelle zone non indenni o nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione.

B) SCOPERTO

Fermi i limiti previsti all'art. 16) – limiti di indennizzo - delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni di cui alla garanzia B. *Danni indiretti dall'abbattimento delle fattrici*, alle somme calcolate sulla base delle suddette Norme sarà applicato uno scoperto del 20% del danno liquidabile, qualora l'allevamento si trovi in territorio privo della migliore qualifica sanitaria o nel quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla Polizza-Convenzione, un focolaio di malattia prevista nella presente sezione.

Inoltre, in caso di danni provocati da Scrapie, all'indennizzo calcolato secondo le norme previste tutte dal presente contratto, sarà applicato uno **scoperto del 25%**.

C) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per territorio, specie ed indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi o capi da riproduzione/fattrici);
- VAU indicato nel certificato di assicurazione.

SEZIONE 4 – AVICOLI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

A) I **danni indiretti da Mancanza di reddito** derivanti:

- A.1) dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - *fermo stalla* - in attuazione dei Piani di Eradicazione delle malattie: Newcastle, Salmonellosi (esclusivamente Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar e S. Virchow).
- A.2) dall'obbligo di trattamento termico della produzione così come previsto dal Piano di Controllo della Salmonella se ed in quanto previsto per le tipologie di cui al punto A.1).
- A.3) conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza - *perifocale* - per focolaio di malattia di Newcastle che comporti:
 - Divieto di movimentazione dei capi;
 - Abbattimento preventivo dei capi presenti in allevamento, purché ordinato dall'Autorità Sanitaria.

o, in alternativa:

B) I **danni indiretti da Mancanza di reddito** derivanti:

- B.1) dall'Abbattimento Forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - *fermo stalla* - in attuazione dei Piani di Eradicazione delle malattie: Newcastle, Salmonellosi (esclusivamente Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow) e Influenza Aviaria.
- B.2) dall'obbligo di trattamento termico della produzione così come previsto dal Piano di Controllo della Salmonella se ed in quanto previsto per le tipologie di cui al punto B.1).
- B.3) conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza - *perifocale* - per focolaio di malattia di New Castle e Influenza Aviaria che comporti:
 - Divieto di movimentazione dei capi;

La garanzia di cui al presente comma B) è concedibile esclusivamente agli assicurati che già nel corso del precedente anno (2025) hanno sottoscritto analoga garanzia e in ogni caso tale estensione di cui al comma B.1 e B.3) è subordinata all'approvazione della Compagnia.

C) I **danni diretti** relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa

2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alla **garanzia A) e B) - danni indiretti da Mancanza di reddito** - le somme assicurate sono equivalenti al numero degli elementi presi a riferimento (capi/galline/mq) assicurati e riportati nel fascicolo aziendale, moltiplicato il Valore Assicurato Unitario - VAU - liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata sui valori indicati dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 10% massimo 70%

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà ad una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (=VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato.

Relativamente alla **garanzia C) - Costo di smaltimento**, le somme assicurate sono calcolate moltiplicando il VAU di riferimento o quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9) per il numero degli elementi presi a riferimento (capi/gallina o, nel caso di incubatoi, il n° delle uova incubate) come meglio precisato nei limiti di quanto indicato nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B).

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi/uova assicurati moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

Si precisa che la garanzia C) - Costo di smaltimento sarà prestata solo a condizione che l'allevamento sia dotato di apposito contenitore refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse.

L'indennizzo è determinato sulla base delle fatture con il limite di costo al kg. indicato nel vigente "standard value produzioni zootecniche" per ogni singola regione.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 4 – AVICOLI

A) MODALITA' DI ADESIONE

Ad integrazione di quanto previsto all'art.5) - Modalità di adesione - delle "Norme Comuni che regolano le presenti coperture" l'Allevatore dichiara:

- il numero dei capi allevati - se previsto nelle condizioni di polizza - nel periodo assicurativo, così come desumibile dal fascicolo aziendale;
- che nell'allevamento sono effettuate le disinfezioni previste dalle normative vigenti;
- che i capannoni dotati di parchetti esterni sono protetti da efficaci reti antipassero.

Allega:

- a) **certificazione di provenienza dei capi da allevamenti indenni da salmonella;**
- b) **piano di autocontrollo presentato al Servizio Veterinario e da quest'ultimo approvato, così come previsto nei relativi piani di controllo.**

B) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse a One Underwriting S.r.l o alla Compagnia avranno effetto:

- a. dalle ore 24,00 del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Costi di smaltimento sempre che sia stato effettuato in precedenza lo svuotamento del cassone refrigerato;
- b. dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;
- c. dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione, per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, relative ad allevamenti posti in territori per i quali non è prevista la miglior qualifica sanitaria, ovvero nei quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche previste nella presente copertura assicurativa.

C) SCOPERTO - FRANCHIGIA

Fermi i limiti previsti all'art. 16) – limiti di indennizzo - delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizootie indennizzabili, alle somme calcolate saranno applicati i seguenti ulteriori scoperti e/o franchigie:

- Scoperto del 10% sulla somma liquidabile in caso di epizootie previste nella presente sezione;
- Nel caso di Influenza aviaria, per le garanzie di cui all'art. 1) commi B.1 e B.3 relative alle conseguenze della Influenza Aviaria, il danno sarà calcolato applicando alla somma liquidabile una franchigia del 20% sulla somma assicurata.
- Alle somme liquidabili tutte-in base ai commi precedenti-nel caso in cui l'allevamento risieda in territorio privo della migliore qualifica sanitaria, ovvero nel quale nei dodici mesi precedenti l'adesione alla presente Polizza -Convenzione si sia verificato un focolaio di malattia epizootica prevista nella presente sezione, sarà applicato un ulteriore scoperto del 20%

D) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi di cui all'Allegato B), divisi per territorio, specie ed indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato dalla:

- quantità degli elementi presi a riferimento (capi, mq, etc.);
- VAU indicato nel certificato di assicurazione;

SEZIONE 5 – EQUINI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni diretti conseguenti ai provvedimenti di Abbattimento forzoso** dei capi infetti o sospetti di infezione a seguito di positività all'Anemia Infettiva e all'Encefalite Equina.
- B) i **danni diretti relativi ai costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa

2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alla **garanzia A) - Abbattimento Forzoso -**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi allevati moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata in relazione al vigente "standard value produzioni zootecniche" indicato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 20%

Il relativo indennizzo di ogni singolo capo presente nell'allevamento assicurato è calcolato in base alla quotazione ISMEA e alla categoria di appartenenza al momento del sinistro; tale valore così calcolato verrà ridotto nella stessa proporzione fra il valore assicurato e il valore indicato nel vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato

Relativamente alla **garanzia B) - Rimborso dei costi di smaltimento**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU indicato nel certificato di assicurazione.

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi assicurati moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture con il limite di costo al kg. previsto dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF per ogni singola regione.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 5 – EQUINI

A) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse a One Underwriting S.r.l o alla Compagnia avranno effetto:

- a. dalle ore 24,00 del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento;
- b. dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;

B) SCOPERTO

Fermi i limiti previsti nell'art. 16) – limiti di indennizzo – delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizootie indennizzabili, alle somme – calcolate in base alle suddette norme – sarà applicato un **ulteriore scoperto del 20% sul danno liquidabile**, qualora l'allevamento si trovi in territorio privo della miglior qualifica sanitaria per le epizootie assicurate nella presente sezione ovvero nel quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla Polizza-Convenzione, un focolaio delle suddette malattie epizootiche.

C) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi di cui all'Allegato B), da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi);
- VAU indicato nel certificato di assicurazione.

SEZIONE 6 – CUNICOLI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni diretti** conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** dei capi infetti o sospetti di infezione a seguito di positività alla Mixomatosi e alla Malattia Emorragica Virale, quest'ultima esclusivamente nel caso in cui il Servizio Veterinario ordini l'abbattimento dei capi a seguito di inefficacia della vaccinazione.
- B) i **danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenti all'abbattimento forzoso dei capi presenti in allevamento esclusivamente a ciclo aperto o chiuso a seguito di focolaio di Mixomatosi.
- B1) i **danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenti a focolaio di Malattia Emorragica virale – in allevamento a ciclo aperto o chiuso – per la mancata produzione delle fattrici durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza Sanitaria, sempreché l'allevatore si attenga a quanto previsto dalla vigente legislazione sanitaria.
- C) i **danni diretti relativi ai costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alla **garanzia A) – Abbattimento Forzoso**, la somma assicurata:

- per gli allevamenti a ciclo aperto e chiuso, è equivalente al numero delle fattrici allevate moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata in relazione al vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 10% massimo 40%.

Il relativo indennizzo di ogni singolo capo presente nell'allevamento assicurato è calcolato in base alla quotazione ISMEA e alla categoria di appartenenza al momento del sinistro; tale valore così calcolato verrà ridotto nella stessa proporzione fra il valore assicurato e il valore indicato dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF.

Relativamente alla **garanzia B) e B1) – danni indiretti da Mancanza di reddito** la somma assicurata è equivalente alla quantità dei buchi parto moltiplicato il valore assicurato unitario (VAU), liberamente scelto dall'assicurato in una percentuale calcolata sui valori indicati dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF seppur nei limiti di quanto previsto nel prospetto dei tassi e dei valori assicurati di cui all'allegato B): minimo 10% massimo 40%.

Premesso che il valore assicurato unitario indicato nel certificato di assicurazione rappresenta il valore previsto per il danno indiretto relativo ad un periodo massimo di 180 giorni, l'indennizzo corrisponderà ad una diaria giornaliera proporzionale al suddetto valore assicurato unitario (=VAU/180). La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Per tutte le fattispecie previste nella presente sezione l'indennizzo non potrà essere superiore al danno subito ed al valore assicurato.

Si precisa che le garanzie A), B) e B1) sono concedibili esclusivamente agli allevamenti a ciclo aperto e chiuso.

Relativamente alla **garanzia C) – costi di smaltimento**, le somme assicurate sono così calcolate:

- per gli allevamenti a ciclo aperto o chiuso, in base al numero delle **fattrici** presenti in allevamento per il Valore Assicurato Unitario (VAU) di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9;
- per gli allevamenti con indirizzo produttivo da ingrasso, in base al numero dei **capi** presenti in allevamento per il Valore Assicurato Unitario (VAU) di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU di riferimento è pari al peso medio dei capi assicurati moltiplicato il prezzo unitario massimo previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura e/o dal vigente "standard value produzioni zootecniche" emanato dal MASAF relativamente al costo della rimozione e della distruzione per il territorio di ubicazione dell'allevamento.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture con il limite di costo al kg. indicato nel vigente "standard value produzioni zootecniche" per ogni singola regione.

Tale garanzia è prestata senza soglia di danno (cfr. art.14 SOGLIA).

NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 6 – CUNICOLI

A) MODALITA' DI ADESIONE

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 5) - Modalità di adesione delle Norme comuni che regolano le presenti coperture, l'Allevatore dichiara - anche in base all'art. 9) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" - che nell'allevamento sono effettuate le disinfezioni previste dalle normative vigenti nonché somministrati i vaccini previsti ed i relativi richiami.

B) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse a One Underwriting S.r.l o alla Compagnia avranno effetto dalle ore 24.00:

- del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento sempre che sia stato effettuato in precedenza lo svuotamento del cassone refrigerato;
- del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione**;
- del 60° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione, per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, relative ad allevamenti posti in territori per i quali non è prevista la miglior qualifica sanitaria, ovvero nei quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche previste nella presente copertura assicurativa.

C) SCOPERTO

Fermi i limiti previsti nell'art. 16) - limiti di indennizzo - delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizootie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - sarà applicato un ulteriore **scoperto del 30% sul danno liquidabile, qualora l'allevamento si trovi in territorio privo della migliore qualifica sanitaria ovvero nel quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla presente Polizza-Convenzione, un focolaio di malattia epizootica prevista nella presente sezione.**

D) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per Provincia, Specie ed Indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi, fattrici e buchi parto);
- VAU indicato nel certificato di assicurazione;

IL CONTRAENTE
Confindustria Verona
CODIVE
Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

[Firma]

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

“Norme che regolano i rapporti fra i contraenti”:

Art. 3	Soggetti che possono aderire e termini per la richiesta di Adesione;
Art. 6	Sospensione della copertura;
Art. 7	Termine per la comunicazione di irregolarità nella compilazione della richiesta di adesione;
Art.9	Morosità dei Soci;

“Norme comuni che regolano le presenti coperture”:

Art. 2	Esclusioni generali;
Art. 3	Effetto e durata della copertura assicurativa;
Art. 4	Decorrenza delle garanzie in caso di rinnovo;
Art. 6	Obblighi dell'Assicurato;
Art. 7	Obblighi degli incaricati della raccolta delle adesioni;
Art. 9	Norme per il calcolo del premio dello “smaltimento delle carcasse”;
Art. 12	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro;
Art. 13	Decadenza dall'indennizzo;
Art. 14	Soglia;
Art. 16	Limiti di indennizzo;
Art. 17	Clausola Arbitrale Irrituale;
Art. 18	Pagamento dell'indennizzo;

“Norme particolari che regolano le presenti coperture”:

Sezione 1/1, 1/2 e 1/3	Bovini e Bufalini
	art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 1- Bovini e Bufalini-:

Art. A	Decorrenza delle garanzie;
Art. B	Scoperto;

Sezione 2	art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo
-----------	--

“Norme comuni” relative alla sezione 2:

Art. A	Decorrenza delle garanzie;
Art. B	Scoperto-franchigia;

Polizza Convenzione n° 10090699000116

Art. C Limite di indennizzo;

Sezione 3 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 3:

Art. A Decorrenza delle garanzie;

Art. B Scoperto;

Sezione 4 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” relative alla sezione 4:

Art. A Modalità di adesione;

Art. B Decorrenza delle garanzie;

Art. C Scoperto;

Sezione 5 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” relative alla sezione 5:

Art. A Decorrenza delle garanzie;

Art. B Scoperto;

Sezione 6 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 6:

Art. A Modalità di adesione;

Art. B Decorrenza delle garanzie;

Art. C Scoperto.


IL CONTRAENTE
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit



Polizza per i danni da epizootie e per i costi di smaltimento delle carcasse animali
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

"Allevamenti zootecnici – RISCHI AGEVOLATI"

Data di realizzazione: 31/12/2025 - Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza assicura il bestiame all'interno degli allevamenti zootecnici dei Soci aderenti ad un consorzio che stipula un contratto definito "agevolato" per la tutela da Danni Diretti e Indiretti.



Che cosa è assicurato?

Le coperture prestate sono quelle previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) vigente, a seconda delle specie allevate.

La Società indennizza, a seconda della specie allevata, della tipologia produttiva e nei limiti previsti nelle norme comuni che regolano le coperture e/o nelle norme particolari delle singole sezioni i danni diretti e indiretti derivanti da:

- ✓ ABBATTIMENTO FORZOSO
- ✓ MANCATO REDDITO
- ✓ SMALTIMENTO DELLE CARCASSE
- ✓ RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEL LATTE
- ✓ ABBATTIMENTO FORZOSO

Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento totale o parziale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Autorità sanitaria in conseguenza di epizootie/malattie infettive (dettagliate nelle singole sezioni)

- ✓ MANCATO REDDITO

Diminuzione parziale o totale di reddito derivante da Ordinanze Sanitarie che abbiano come conseguenza:

- l'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - fermo stalla.
- l'istituzione di zona di restrizione (zona protezione o sorveglianza) in seguito a focolai di malattie infettive/epizootie;

- ✓ COSTI DI SMALTIMENTO

L'insieme dei costi sostenuti per la Rimozione delle "carcasse" dal luogo di prelievo fino allo stabilimento nel quale si procede alla Distruzione delle stesse.

- ✓ RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEL LATTE

I danni indiretti conseguenti alla riduzione della produzione di latte, nel periodo estivo, dovuta a valori termometrici elevati.

(Coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

✗ Danni non presenti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura vigente

✗ danni provocati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi familiari, delle persone e/o delle persone delle quali deve rispondere;

✗ danni direttamente e/o indirettamente derivanti dall'inosservanza del Regolamento di Polizia Veterinaria e di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;

✗ direttamente o indirettamente derivanti da malattie infettive per le quali l'allevamento - alla data di decorrenza dell'assicurazione - non abbia la miglior qualifica sanitaria prevista per la/le malattie infettive previste nel contratto per ogni singola specie;

✗ conseguenze derivanti dal mancato isolamento in strutture per la quarantena;

✗ eventi o malattie non specificatamente previste nel presente contratto o non sottoscritte dal singolo Assicurato nel certificato di adesione;

✗ malattie e difetti fisici del/i capo/i preesistenti alla data di decorrenza della garanzia;

✗ danni diretti ed indiretti conseguenti a Encefalopatia Spongiforme Bovina e Blue Tongue, salvo quanto eventualmente previsto nelle singole sezioni;

✗ responsabilità, perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o in connessione con una qualsiasi minaccia reale o presunta di malattie infettive umane, ivi comprese quelle derivanti da coronavirus, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca- contemporaneamente o non contemporaneamente - alla conseguenza dannosa; sono escluse, altresì, tutte le azioni intraprese o tentate per controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo rispondere a tale minaccia, reale o presunta di malattia infettiva umana.

(Esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale sul territorio italiano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

Il Consorzio/contraente e il Socio/assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Consorzio/contraente e il Socio/assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il premio totale di polizza dovuto dal Consorzio/Contraente per le coperture prestate ai singoli Soci/Assicurati corrisponde alla somma dei premi previsti in ogni certificato di assicurazione sottoscritto dai soci e convalidato dal Contraente.

Il pagamento del premio dovrà essere effettuato dalla Contraente a mezzo bonifico bancario direttamente **ONE UNDERWRITING SRL** - Sede Legale: Via della Chiusa 15 | 20121 Milano

BANCA	UNICREDIT SPA
IBAN	IT 13 H 02008 05351 000103186592
SWIFT	UNCRITMMOLO
Causale	Numero polizza convenzione, riferimento legislativo e acronimo del Consorzio.

Il Contraente s'impegna a trasmettere i premi, ripartiti come segue:

- entro il 15.03.2026, il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026
- entro il 15.06.2026, il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026
- entro il 15.09.2026 il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026
- entro il 15.11.2026 il 25% dei premi calcolati sull'attuale campagna assicurativa 2026

Gli importi versati dovranno essere distinti fra le coperture assicurative con soglia di danno e le coperture senza soglia di danno.

One Underwriting invierà, entro 15 giorni antecedenti le scadenze fissate nei commi precedenti, l'elenco dei certificati da saldare con la specifica dei singoli premi dovuti e del premio totale.

Entro il 15.01.2027 la Società invierà eventuale elenco dei certificati per i quali è stato integrato il premio relativo allo smaltimento delle carcasse.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Nel caso di polizza agevolata collettiva ad adesione, il contratto ha la durata di anni 1 dalle ore 00.00 del giorno 01/01/2026 alle ore 24.00 del 31/12/2026.

La copertura degli aderenti alla suddetta polizza collettiva decorre dalla data di sottoscrizione del certificato di adesione, salvo quanto previsto in polizza relativamente ai periodi di carenza.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza ha durata annuale senza tacito rinnovo.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Polizza R.E. "Allevamenti zootecnici-Rischi agevolati"

Il presente documento è stato redatto in data 31/12/2025 ed è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano; tel. 02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è, quindi, pari a 212,3%.
Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.lgs. 209/2005, è quella italiana



Che cosa è assicurato?

La Società indennizza i danni previsti dalle garanzie prestate, entro i limiti meglio precisati nelle Condizioni generali e particolari di polizza, sempreché le garanzie stesse risultino sottoscritte nei singoli certificati di adesione.

Le garanzie previste sono distinte in base alle specie assicurate e ai relativi indirizzi produttivi come di seguito indicato e meglio precisato nelle condizioni di polizza.

Bovini e Bufalini da latte:

- I danni diretti conseguenti ai provvedimenti di Abbattimento forzoso - a seguito di Tubercolosi (D.M. 592/95) della Brucellosi (D.M. 651/94) e della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96);
- I danni indiretti da Mancanza o riduzione di reddito derivanti:
 - dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - fermo stalla - a seguito di Tubercolosi, della Brucellosi e della Leucosi Bovina Enzootica, nonché in seguito a focolaio di Afta Epizootica e/o Pleuropolmonite Infettiva contagiosa dei bovini.
 - dal sequestro dell'allevamento o dalla sospensione della qualifica sanitaria ovvero dalla revoca della stessa in conseguenza di riscontro di positività ai test della TBC, BRC e LEU.
- I danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza) per Focolaio di Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini e Bufalini che prescrive:
 - il "divieto di commercializzazione del latte" e/o l'obbligo di commercializzazione del latte solo a seguito di trattamento termico.
 - Il divieto di movimentazione dei capi quando ciò comporti maggiori spese o diminuzione di ricavi.
 - I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione).
 - I danni indiretti conseguenti alla riduzione della produzione di latte, nel periodo estivo, dovuta a valori termogrometrici elevati misurabili come superamento nella provincia/comune di riferimento, dei valori critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a 5 giorni che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%.

Bovini da carne

- I danni diretti conseguenti ai provvedimenti di Abbattimento forzoso - a seguito di Tubercolosi (D.M. 592/95) della Brucellosi (D.M. 651/94) e della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96);
- I danni indiretti da Mancanza di reddito derivanti:
 - Dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - fermo stalla - a seguito di Tubercolosi, della Brucellosi e della Leucosi Bovina Enzootica, nonché in seguito a focolaio di Afta Epizootica e/o Pleuropolmonite Infettiva contagiosa dei bovini.
 - Dal sequestro dell'allevamento o dalla sospensione della qualifica sanitaria ovvero dalla revoca della stessa in conseguenza di riscontro di positività ai test della TBC, BRC e LEU.
- I danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti all'istituzione di zona di restrizione (zona protezione o sorveglianza) per Focolaio di Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini e Bufalini che comporti il divieto di movimentazione dei capi dal quale derivino per l'Assicurato maggiori spese o diminuzione di ricavi.
- I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie e/o a ogni altra causa

Bovini da Ingrassio

- I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie e/o a ogni altra causa.

Suini

- I danni indiretti da Mancanza di reddito:
 - derivanti dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - "Fermo stalla" - per focolaio di Peste Suina Classica, Afta Epizootica, Malattia di Aujeszky.
 - conseguenti all'istituzione di zona di restrizione (zona di protezione o sorveglianza) per focolaio di Peste Suina Classica, Afta Epizootica, Malattia di Aujeszky.
- I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione).

Ovini e Caprini

- I danni diretti conseguenti ai provvedimenti di Abbattimento forzoso dei capi infetti o sospetti di infezione che l'Autorità Sanitaria adotta in attuazione dei Piani di eradicazione della Brucellosi.
- I danni indiretti da Mancanza di reddito derivanti:
 - dall'abbattimento delle fattrici risultate positive alla Brucellosi, alla Scrapie, all'Afta epizootica e alla Blue Tongue
 - dal divieto di commercializzazione del latte in seguito all'istituzione di zona di restrizione (zona di protezione o sorveglianza) per focolaio di Afta epizootica nonché al divieto di movimentazione dei capi a seguito di focolaio di Afta epizootica, Scrapie e Blue Tongue.
- I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione).

Avicoli

- I danni indiretti da Mancanza di reddito derivanti:
 - dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - *fermo stalla* - in attuazione dei Piani di Eradicazione delle malattie: Newcastle, Salmonellosi (esclusivamente Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar e S. Virchow).
 - dal divieto di movimentazione per istituzione di zona di sorveglianza o protezione;
 - Dall'abbattimento preventivo di tutti i capi presenti in allevamento per istituzione di zone di sorveglianza o protezione;
 - dall'obbligo di trattamento termico della produzione così come previsto dal Piano di Controllo della Salmonella.
- I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione)

Equini

- I danni diretti conseguenti ai provvedimenti di Abbattimento forzoso a seguito di positività all'Anemia Infettiva ed Encefalite Equina.
- I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione).

Cunicoli

- I danni diretti conseguenti ai provvedimenti di Abbattimento forzoso dei capi infetti o sospetti di infezione a seguito di positività alla Mixomatosi.
- I danni indiretti da Mancanza o riduzione di reddito conseguenti all'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - "Fermo stalla" - a seguito di focolaio di Mixomatosi e Malattia Emorragica Virale.
- I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione).

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non previsto

Franchigia	Come previsto nel contratto e in eventuali appendici allo stesso
Scoperto	Previsti nelle singole sezioni di polizza e prevedibili per i singoli certificati di adesione

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	Non previsto
--	--------------

**Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi	In aggiunta a quanto previsto sul DIP sono esclusi i danni per i quali è previsto un indennizzo dalle dell'Unione Europea, dello Stato italiano e/ o di ogni altro Ente Pubblico
-----------------------	--

**Ci sono limiti di copertura?**

Relativamente alle garanzie epizootiche sono esclusi tutti i danni non superiori al 20% (soglia) delle relative somme assicurate. Tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 ottobre 2008 e successive modifiche.

Relativamente alla garanzia "danni indiretti conseguenti alla riduzione della produzione di latte nel periodo estivo" prestata per gli allevamenti bovini da latte, sono esclusi i danni non superiori al 15% (soglia) delle relative somme assicurate.

Sono previsti scoperti e franchigie per i territori che non hanno la miglior qualifica sanitaria ufficiale in base alla epizootia assicurata o nei quali si siano verificati focolai di malattie epizootiche assicurate nei 12 mesi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

DENUNCIA DI SINISTRO

Danni diretti e Danni Indiretti a seguito di Epizootie

In caso di Sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) darne avviso immediato al Broker al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro le 24 h da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ai seguenti recapiti:
 - posta elettronica sinistri.zootechnica@oneunderwriting.it;
 - posta elettronica certificata: oneunderwriting@pec.oneunderwriting.it ;
 - telegramma presso l'unità locale di One Underwriting S.r.l. via Cristoforo Colombo, 149-00147 Roma;
 - Telefono 06/77276411;
 - telefono cellulare dedicato 338/7253703
- b) seguire le eventuali disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del veterinario intervenuto;
- c) fornire assistenza e collaborazione al veterinario fiduciario e ad ogni altro incaricato della Società e consentirne l'accesso presso l'allevamento o presso terzi, anche per l'esame della documentazione inerente all'allevamento colpito;
- d) consentire ad incaricati della Società di essere presenti a tutte le fasi di macellazione a seguito di Abbattimento Forzoso e pertanto è necessario darne avviso all'Intermediario con anticipodi almeno 72 ore;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- f) consegnare all'Intermediario tutta la documentazione inerente il sinistro richiesta dalla Compagnia;

Danni diretti conseguenti allo smaltimento delle carcasse

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- g) comunicare la necessità di smaltire o abbattere i capi assicurati
- h) a seconda dei casi, indicare l'indirizzo dove prelevare le carcasse, il numero totale dei capi dei chilogrammi da smaltire, il numero di matricola e l'età dei capi nonché l'impianto di trasformazione presso il quale sono destinati gli stessi.

Ai fini del rimborso è necessario far pervenire, almeno con cadenza mensile, entro il 20 del mese successivo allo smaltimento delle carcasse, la seguente documentazione:

- i) copia della fattura relativa ai costi di smaltimento distinti in rimozione e distruzione;
- j) copia del documento di trasporto
- k) certificato di regolare registrazione e successiva cancellazione dalla Banca Dati Nazionale, ove previsto.
- l) eventuale copia del certificato rilasciato dal veterinario ovvero ogni altro documento che ne attesti la morte.

L'Assicurato delega con atto formale irrevocabile la Società al pagamento diretto allo smaltitore delle fatture relative ai costi di smaltimento.

In ogni caso resta inteso che saranno presi in considerazione i sinistri la cui documentazione completa pervenga entro e non oltre il 20 gennaio 2027

Danni indiretti conseguenti alla riduzione della produzione di latte nel periodo estivo

Presentare la documentazione attestante i valori termo-igrometrici rilevati nel periodo di riferimento con relativa documentazione del danno subito così come indicato nelle Condizioni di polizza.

	Il rimborso dei Costi di Smaltimento viene corrisposto direttamente dalla Società alla Ditta di Smaltimento che ha svolto il servizio Prescrizione: Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile: il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; Relativamente allo smaltimento il diritto si prescrive entro il 30° giorno successivo al 31.12.2026
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	La Società, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, deve provvedere al pagamento dell'indennizzo: ✓ Relativamente alla garanzia Rimborso Costi di Smaltimento, entro 30 giorni dal pagamento delle rate di premio da parte del Contraente, così come meglio precisato in polizza, ed entro 30 giorni dall'invio della/e fattura/e da parte dello Smaltitore. In caso di inadempienza del Consorzio o dell'Assicurato, la Compagnia sospenderà il pagamento di quanto dovuto fino alla regolarizzazione del premio. ✓ Relativamente alle altre garanzie, entro 45 giorni dal saldo dei premi dovuti da parte del Consorzio, sempreché in regola con il pagamento delle rate di premio" e sempreché l'importo sia stato concordato fra le Parti con atto formale.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Rimborso	<i>Il contratto assicurativo non prevede il diritto di recesso.</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il presente contratto ha la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 00 del 01.01.2026 alle ore 24 del 31.12.2026, così come previsto dal relativo Piano di gestione dei rischi in agricoltura. Le garanzie avranno efficacia dalle date indicate nelle singole sezioni e per le rispettive garanzie, anche per effetto del periodo di carenza come di seguito indicato: Garanzie Rimborso spese di smaltimento Dalle ore 24,00 del terzo giorno successivo alla trasmissione. Garanzie epizootiche Per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione, sono previsti periodi di carenza distinti in base alla specie allevata e meglio specificate nelle Condizioni di polizza.
Sospensione	In caso di ritardato pagamento dei premi alle date stabilite, la Società sospenderà la copertura dandone comunicazione al Contraente, all'Assicurato ed al Beneficiario. La sospensione avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo al mancato pagamento del premio.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Allevatori, imprenditori agricoli, così come previsto all'art 2135 CC e ss.mm.ii., che vogliano tutelarsi dal rischio di epizootie al bestiame e di costi di smaltimento.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Di seguito è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari, comprensive dei costi gestionali e dei costi previsti dalle Terze Parti: 16% sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a: Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di BENE ASSICURAZIONI SPA deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto precedente - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Il trattamento dei dati personali è oggetto di grande attenzione da parte di *One Underwriting S.r.l.* ("Titolare del trattamento" o "Titolare").

Il Titolare è la *Managing General Agent* (MGA) del Gruppo Aon e contribuisce alla creazione di un mercato assicurativo più sicuro, più semplice e più integrato.

Con la presente Informativa sulla Privacy ("Informativa"), si informa l'Interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy") recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. Il suddetto Titolare si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell'Interessato e, secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'impegno che il Titolare riserva alla tutela dei dati personali riflette il desiderio di guadagnare e mantenere la fiducia con i clienti, partner commerciali e tutte le persone che condividono i loro dati personali.

Il Titolare del trattamento può essere contattato all'indirizzo e-mail: infogdpr@aon.it.

Scopo dell'Informativa sulla Privacy e ambito di applicazione

La presente Informativa illustra le modalità di trattamento che il Titolare utilizza per la gestione dei Suoi dati personali raccolti e trattati, al fine di svolgere attività proprie di una *Managing General Agent* (MGA), ovvero al fine di implementare strumenti e soluzioni a supporto dei propri partner nella gestione quotidiana delle loro attività professionali.

L'Informativa si applica a tutti i dati personali che Lei ci fornisce e ai dati personali che raccogliamo da altre fonti, descritte nel capitolo successivo.

La presente Informativa specifica, altresì, i Suoi diritti in merito al trattamento e alla tutela dei Suoi dati personali.

Fonte di raccolta dei dati personali

Il Titolare raccoglie i Suoi dati personali per le attività connesse all'intermediazione assicurativa direttamente da Lei o tramite i contratti, le polizze assicurative, le perizie, le consulenze tecniche redatte da professionisti, nonché eventuale documentazione tecnica acquisita relativa al sinistro.

Il Titolare potrà, altresì, raccogliere i Suoi dati personali da partner commerciali e fornitori di servizi, come: assicuratori e riassicuratori, intermediari e distributori assicurativi, operatori creditizi o bancari, professionisti del settore medico, fornitori di servizi di consulenza professionale, ordini professionali, nonché società del Gruppo Aon di cui il Titolare fa parte.

Il trattamento dei Suoi dati personali può consistere, oltre che nella loro raccolta, anche nella loro registrazione, conservazione, modifica, comunicazione e cancellazione.

Dati personali oggetto del trattamento e categorie di soggetti Interessati

Nell'ambito delle attività di intermediazione e di consulenza assicurativa e riassicurativa, ivi compresa quella di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi e riassicurativi, le attività ad essa connesse e la liquidazione dei sinistri, i soggetti coinvolti possono essere:

- il *Contraente*: chi esprime la volontà di stipulare un Contratto Assicurativo, con lo scopo di tutelare un interesse, ed è tenuto a versare il premio. Spesso il contraente è una persona giuridica, in tal caso il Broker entra in contatto con i *Referenti del Contraente*;
- l'*Assicurato*: chi gode del diritto alla protezione offerta dalla polizza assicurativa oggetto del Contratto Assicurativo ed è quindi anche il creditore dell'indennizzo dovuto nel caso in cui si verifichi effettivamente l'evento per il quale è stata stipulata la Polizza;
- il *Beneficiario*: il soggetto a cui spetta effettivamente la prestazione dovuta da parte della Compagnia nel caso in cui si verifichi il rischio definito dalla polizza oggetto del Contratto Assicurativo;
- l'*Aderente*: la persona fisica che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un Contratto Assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio;
- il *Terzo Danneggiato*: tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, estranee al rapporto principale tra due soggetti che, tuttavia, sono coinvolti in un sinistro;
- il *Consulente Esterno*: la persona fisica incaricata di eseguire perizie e consulenze sul sinistro occorso.

Dei soggetti sopra elencati, il Titolare tratta i seguenti dati personali:

- dati personali identificativi tra cui: nome, cognome, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza, data di nascita, indirizzo e-mail;
- dati economico-finanziari tra cui: iban, coordinate bancarie.

Nel caso in cui si manifesti un sinistro, il Titolare tratta inoltre i seguenti dati:

- dati particolari, dati giudiziari: dati sanitari e relativi alla salute, dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare non raccoglierà alcun dato personale appartenente a categorie particolari o a dati giudiziari, a meno che ciò non vi debba essere richiesto per l'erogazione del servizio, come, per la liquidazione dei sinistri.

Laddove il soggetto Interessato fornisca al Titolare dei dati personali di soggetti terzi (tra cui informazioni sul coniuge o sui contatti di emergenza), si impegna a fornire previamente a tali soggetti una copia della presente Informativa.

Finalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei e/o desunti dalle fonti di raccolta degli stessi, è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) selezione dei prodotti assicurativi più adeguati alle esigenze del Cliente: in questa prima fase, il Broker tratta o potrebbe trattare i dati dei Clienti (potenziali Contraenti) e degli Assicurati al fine di valutare la coerenza del prodotto assicurativo con le loro esigenze;
- b) esecuzione e gestione contrattuale delle polizze: una volta che il Broker ha individuato una o più polizze conformi alle esigenze del Cliente, queste sono proposte al Cliente per la sottoscrizione. A seguito della sottoscrizione del Contratto Assicurativo, si ha la vera e propria gestione ordinaria del rapporto tra Contraente e Compagnia, per il tramite del Broker che agisce come intermediario. In questa fase possono essere trattati i dati personali del Contraente, degli Assicurati, dei Beneficiari, dei Referenti del Contraente e, nel caso di polizze in convenzione, anche degli Aderenti;
- c) gestione dei sinistri: a seguito di eventuali sinistri, il Broker potrebbe trattare ulteriori dati personali, inclusi quelli dei Terzi Danneggiati e degli eventuali Consulenti Esterni;
- d) in conformità con l'articolo 130, comma 4, del Decreto Legislativo 196/2003, il Titolare può inviare comunicazioni di marketing via email relative a prodotti e servizi simili a quelli previamente da Lei acquistati, ivi compresa la partecipazione ad eventi e iniziative, l'espletamento di attività di informazione e promozione commerciale, quali indagini di mercato, mentre, con il Suo previo consenso, il Titolare può inviare comunicazioni di marketing via canali tradizionali ed elettronici sui servizi e/o prodotti offerti. Resta salva la possibilità di opporsi al trattamento dei dati per questa finalità al momento della raccolta e in qualsiasi momento successivo utilizzando i link presenti in ogni comunicazione (cd. link per la disiscrizione in calce alle comunicazioni);
- e) attività di profilazione, al fine di analizzare le Sue preferenze, abitudini, interessi, al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate, salva sempre la possibilità di opporsi al trattamento dei dati personali per questa finalità.

L'eventuale trattamento di dati particolari, oltre che personali, è consentito al fine di:

- erogare le attività di intermediazione e di consulenza assicurativa e riassicurativa, comprese le attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi e riassicurativi e la liquidazione dei sinistri;
- accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

Eventuali trattamenti per finalità ulteriori verranno effettuati previo adempimento agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

Base giuridica del trattamento dei dati personali

Uno dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali è che ogni trattamento sia effettuato sulla base di un valido presupposto giuridico.

La base giuridica per il trattamento dei dati per la finalità di cui alla lettera a) è l'adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali, nonché l'adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità per il Titolare di instaurare e/o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Con riferimento alla finalità di cui alla lettera b), il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel Contratto Assicurativo avviene per le finalità di esecuzione e gestione delle polizze e trova legittimazione nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR (esecuzione di un contratto e informative precontrattuali), in quanto il Contraente ha conferito l'incarico (come Cliente) oppure, a fortiori, nel caso in cui il Broker partecipi al Contratto Assicurativo.

Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità per il Titolare di instaurare e/o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

La base giuridica per il trattamento dei dati per la finalità c), eccezion fatta per i dati appartenenti a categorie particolari è il legittimo interesse del Broker alla gestione dei sinistri a vantaggio anche degli Assicurati, Beneficiari e Aderenti e del Cliente. Si specifica che, a seguito del sinistro, potrebbero essere trattati dal Titolare anche dati appartenenti a categorie particolari di Assicurati, Beneficiari e Aderenti. In relazione a tali soggetti, siccome il Titolare intrattiene con gli stessi un rapporto di intermediazione (anche) nel loro interesse, è necessario raccogliere dai suddetti Interessati uno specifico consenso esplicito per il trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari da parte del Broker.

La base giuridica per il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere d) ed e) è il consenso esplicito, libero, specifico, informato, fornito facoltativamente da Lei, ove intenda ricevere comunicazioni di marketing e/o essere soggetto ad attività di profilazione, fatti salvi i casi in cui le comunicazioni siano relative a prodotti e servizi simili a quelli da lei acquistati per cui il trattamento è effettuato in conformità con l'articolo 130, comma 4, del Decreto Legislativo 196/2003. In ogni caso, Lei potrà revocare, in ogni momento, il consenso precedentemente prestato.

Dati personali di minori

Il Titolare non fornisce servizi direttamente a minori di 14 anni, ma ne può trattare i dati personali, soltanto se forniti dai genitori / tutori del minore e nella misura in cui gli stessi siano strettamente necessari per le finalità descritte al paragrafo "Finalità del trattamento dei dati personali". Il trattamento dei suddetti dati personali è lecito solo se basato sul consenso prestato dal genitore o tutore.

Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati fino a quando saranno necessari per le finalità rispetto alle quali sono stati raccolti e trattati (ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR). In particolare, con riferimento alle finalità sopraindicate (sezione "Finalità del trattamento dei dati personali"), verranno applicati i seguenti criteri per i periodi di conservazione:

- *selezione dei prodotti assicurativi più adeguati alle esigenze del Cliente; esecuzione e gestione contrattuale delle polizze; gestione dei sinistri, erogazione dei servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa, comprese le attività di gestione e liquidazione dei sinistri:* i Suoi dati saranno conservati per la durata del rapporto e per il periodo successivo necessario per il corretto espletamento dei servizi offerti da One Underwriting di cui Lei ha scelto di avvalersi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;
- *attività di contatto e di marketing ed attività di profilazione:* i Suoi dati saranno conservati per la durata del servizio prestato, qualora sussista un rapporto continuativo, o altrimenti dal momento della raccolta fino alla scadenza del termine – rispettivamente - di 18 mesi per le attività di marketing e 12 mesi per le attività di profilazione successivi all'ultima interazione avvenuta con il Titolare che comprende, tra gli altri, l'ultimo contratto stipulato con lo stesso, rapporto commerciale, contatto con un rappresentante del Titolare, partecipazione ad eventi organizzati dal Titolare o apertura di una newsletter relativa a prodotti o servizi offerti dal Titolare.

Il Titolare ha implementato misure appropriate per garantire che i Suoi dati personali vengano cancellati/anonimizzati decorsi i termini di conservazione di cui sopra.

In determinate circostanze, il Titolare potrà conservare i Suoi dati personali per periodi di tempo più lunghi, al fine di gestire eventuali reclami o contestazioni o qualora vi sia un potenziale contenzioso tra le parti. I dati trattati per le finalità di legge saranno conservati per il periodo prescritto per ciascuna tipologia di dato dalla normativa applicabile.

Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali sono comunicati, sempre e solo per le finalità sopra descritte, a collaboratori e dipendenti di società del Gruppo Aon, ai fornitori di prodotti e servizi necessari all'esecuzione della prestazione, nonché ad altre società del Gruppo Aon o facenti parti della rete di partner di One Underwriting.

I partner commerciali possono includere:

- Prodotti bancari e finanziari: agenzie di credito e segnalazione frodi, agenzie di recupero crediti, compagnie di assicurazione e riassicurazione, organizzazioni di fondi gestiti per la pianificazione finanziaria, prodotti di investimento, trustee o servizi di custodia in cui Lei investe;
- Brokeraggio assicurativo e prodotti assicurativi: compagnie di assicurazione e riassicurazione, altri intermediari assicurativi, agenzie di riferimento assicurativo, fornitori di servizi medici, agenzie di rilevamento frodi, nostri consulenti quali periti liquidatori, avvocati e commercialisti e altri soggetti coinvolti nel processo di gestione dei sinistri.

Il Titolare comunica le Sue informazioni a fornitori di servizi incaricati (come Responsabili del trattamento) per eseguire servizi per suo conto (sia in relazione ai servizi prestati ai Clienti, sia alle informazioni che il Titolare utilizza per i suoi scopi). Questi fornitori di servizi non possono, per contratto, utilizzare o divulgare informazioni, salvo che sia necessario per eseguire servizi per conto del Titolare o per conformarsi a requisiti legali. I fornitori di servizi salvaguardano in modo appropriato i Suoi dati e le loro attività sono limitate alle finalità per cui i Suoi dati sono stati raccolti.

I fornitori di servizi includono:

- fornitori di servizi informatici che gestiscono i nostri sistemi IT e di back office e le reti di telecomunicazioni;
- fornitori di marketing automation;
- fornitori di contact center.

Il Titolare comunica i Suoi dati personali nei seguenti casi:

- se richiesto dalla legge, dall'autorità giudiziaria in sede di procedimento legale civile, amministrativo o penale, norma e/o regolamento;
- su richiesta delle pubbliche autorità;
- qualora la divulgazione sia necessaria per prevenire danni fisici e/o perdita patrimoniale e/o per diritti di difesa;
- in connessione con un'indagine su attività illecite sospette; oppure
- nel caso in cui il Titolare fosse soggetto ad operazioni straordinarie di natura societaria, quali fusioni e/o acquisizioni.

Trasferimento di dati personali in altre aree geografiche

Considerando l'assetto organizzativo multinazionale del Titolare, è effettuato un trasferimento di dati personali sia verso le sedi del Gruppo Aon, sia verso fornitori di servizi e partner commerciali, che possono essere situati in altri paesi dell'Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in paesi terzi rispetto all'UE o allo SEE. La comunicazione dei Suoi dati al di fuori dell'UE o dello SEE avviene in conformità con quanto richiesto dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Il Titolare adotta le misure necessarie per la protezione dei Suoi dati personali durante il trasferimento, nel rispetto delle garanzie di legge. In particolare, lo stesso avviene in conformità con gli articoli 45 e 46 del GDPR, che prevedono l'adesione a decisioni di adeguatezza o l'adozione negli accordi e contratti di clausole contrattuali tipo definite della Commissione Europea e alla luce delle eventuali misure aggiuntive richieste dalla normativa applicabile.

Misure di sicurezza atte alla protezione dei dati personali

Il Titolare ha implementato appropriati Standard di sicurezza fisici, tecnici, organizzativi e amministrativi per proteggere i Suoi dati personali da perdita, uso improprio, modifica o distruzione. Il Titolare protegge i Suoi dati personali da accesso, uso o divulgazione non autorizzati, utilizzando tecnologie di sicurezza, quali la cifratura e l'accesso limitato. Solo le persone autorizzate possono accedere ai dati personali.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, il Titolare si impegna a:

- assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni da Lei richieste;
- adottare misure di sicurezza idonee a garantire un'adeguata protezione dei dati, in considerazione dei potenziali impatti che il trattamento comporta sui Suoi diritti e sulle Sue libertà fondamentali;
- notificare, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei Suoi dati personali;
- garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

Il Titolare, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza, nonché delle disposizioni della normativa privacy. In ottemperanza al GDPR e al Codice Privacy, il Titolare configura ovvero, in ogni caso, si impegna a configurare i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al minimo l'utilizzo dei dati personali,

in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificarLa solo in caso di necessità.

Diritti da esercitare sui dati personali

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli del GDPR, Lei dispone di una serie di diritti, sotto riportati. Per poterli esercitare, si prega di effettuare la richiesta tramite posta elettronica al seguente indirizzo: privacy.italy@aon.it.

Il Titolare si adopererà, in conformità con i termini, le modalità e i limiti previsti dalla normativa applicabile, per recepire prontamente la Sua richiesta o per informarLa nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni per soddisfare tale richiesta. Si ricorda, tuttavia, che alcuni dei diritti possono essere esercitati soltanto in circostanze specifiche. Laddove non sia possibile soddisfare la Sua richiesta ai sensi della legge in materia di riservatezza dei dati personali, sarà premura del Titolare comunicarle per iscritto le ragioni del rifiuto.

Diritto di accesso (art. 15, GDPR) <i>Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad altre informazioni in un formato leggibile. Il Titolare, pertanto, deve mettere a disposizione una copia dei dati personali oggetto di trattamento.</i>	Diritto alla portabilità dei dati (art. 20, GDPR) <i>Lei ha il diritto alla portabilità dei dati da Lei forniti al Titolare, che impone allo stesso di fornire dati personali a Lei o ad un altro soggetto da Lei indicato, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ma solo se il trattamento di tali dati è basato sul consenso o sull'esecuzione di un contratto in cui Lei è una parte e se il trattamento effettuato con mezzi automatizzati.</i>
Diritto di rettifica (art. 16, GDPR) <i>Lei ha il diritto di richiedere che il Titolare corregga, modifichi o completi, senza ingiustificato ritardo, previa le verifiche di accuratezza di cui successivamente, i Suoi dati personali, finché questi sono trattati dal Titolare.</i>	Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio, art. 17, GDPR) <i>Lei ha il diritto, in determinate circostanze, di ottenere dal Titolare, la cancellazione dei Suoi dati personali o la loro trasformazione in forma anonima, senza ingiustificato ritardo.</i>
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18, GDPR) <i>Lei ha il diritto di ottenere che il Titolare limiti il trattamento dei Suoi dati personali, ma solo se: (i) l'esattezza dei dati è contestata, per consentire al Titolare di effettuare le opportune verifiche; o (ii) il trattamento è illecito, ma non desidera cancellarli; o (iii) non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti, ma sono necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; o (iv) ha esercitato il diritto di opposizione e la verifica dei motivi vincolanti è in sospeso.</i>	Diritto di opposizione al trattamento (art. 21, GDPR) <i>Lei ha il diritto di opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, incluso il trattamento per Marketing Diretto o il trattamento per ricerche scientifiche o storiche o per fini statistici, se la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare o se la base giuridica è connessa all'esercizio di pubblici poteri.</i>
Diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22, GDPR) <i>Lei ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, ovvero ad un processo decisionale senza l'intervento umano, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Il Titolare, pertanto, non prende decisioni automatizzate relative al trattamento di dati personali se Lei lo richiede, a meno che la decisione automatizzata sia (i) necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto; (ii) autorizzata dalla legge; (iii) basata sul Suo consenso esplicito.</i>	Diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (art. 77, GDPR) <i>Se ritiene che il trattamento che lo riguardi violi il GDPR, Lei ha anche il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.</i> Diritto di revoca del consenso (art. 7, GDPR) <i>Infine, Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, laddove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.</i>

Contatti e Reclami al Garante Privacy

In caso di domande, richieste di ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali o per presentare un Reclamo rispetto al trattamento dei Suoi dati personali, La preghiamo di contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO, *Data Protection Officer*) al seguente indirizzo e-mail: privacy.italy@aon.it o al seguente indirizzo postale: One Underwriting S.r.l. con sede in Via Ernesto Calindri n. 6, Milano (20143).

Può contattare l'autorità competente per la protezione dei dati personali al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it>. La informiamo che la nostra autorità competente per la protezione dei dati personali è il Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, Roma (00186).

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail: infogdpr@aon.it.

Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa è soggetta a periodiche modifiche che Le saranno adeguatamente comunicate. In caso di modifiche, pubblicheremo sul sito internet la versione aggiornata.

La invitiamo a rileggere periodicamente questa Informativa per essere a conoscenza delle nostre politiche sulla privacy.

Cognome e Nome:

Ragione Sociale dell'azienda di appartenenza:

Data:

Firma:

Consenso al trattamento dei dati particolari

La/Il sottoscritta/o (**Cognome e Nome**), preso atto dell'informativa che precede:

DICHIARA

- di aver ricevuto in data odierna l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR relativa al trattamento da parte del Titolare per le finalità precisate precedentemente;
- di aver letto l'informativa fornita dal Titolare.

AUTORIZZA

- il trattamento dei propri dati ex art. 9 GDPR (categorie particolari di dati) per la finalità di gestione dei sinistri.

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso una semplice comunicazione ai riferimenti di cui al paragrafo "Diritti da esercitare sui dati personali".

Data:

Firma:

Consenso per finalità di marketing diretto

La/Il sottoscritta/o (**Cognome e Nome**), preso atto dell'informativa che precede:

DICHIARA

- di aver ricevuto in data odierna l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR relativa al trattamento da parte del Titolare per le finalità precisate precedentemente;
- di aver letto l'informativa fornita dal Titolare.

AUTORIZZA

- il trattamento dei propri dati personali per attività di marketing, secondo finalità di informazione e promozione commerciale (tra cui invio di newsletter, sviluppo di know-how, materiale promozionale e altre comunicazioni di marketing, inviti ad eventi).

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso una semplice comunicazione ai riferimenti di cui al paragrafo "Diritti da esercitare sui dati personali".

Data:

Firma:

Consenso per finalità di marketing profilato

La/Il sottoscritta/o (**Cognome e Nome**), preso atto dell'Informativa che precede:

DICHIARA

- di aver ricevuto in data odierna l'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR relativa al trattamento da parte del Titolare per le finalità precisate precedentemente;
- di aver letto l'Informativa fornita dal Titolare.

AUTORIZZA

- il trattamento dei propri dati personali per attività di profilazione, atte ad analizzare le proprie preferenze, abitudini, interessi, al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso una semplice comunicazione ai riferimenti di cui al paragrafo "Diritti da esercitare sui dati personali".

Data:

Firma:

Consenso al trattamento dei dati personali dei minori

La/Il sottoscritta/o (**Cognome e Nome**) _____, preso atto dell'Informativa che precede:

DICHIARA

- di aver ricevuto in data odierna l'Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR relativa al trattamento da parte del Titolare per le finalità precisate precedentemente;
- di aver letto l'Informativa fornita dal Titolare.

IN QUALITA' DI

☐ genitore ☐ tutore ☐ legale rappresentante

AUTORIZZA

- il trattamento eventuale dei dati personali del/la proprio/a figlio/a (*art. 8 GDPR*) da parte del Titolare, ai fini legati all'erogazione del servizio.

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

Data: _____

Firma: _____

Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso una semplice comunicazione ai riferimenti di cui al paragrafo "Diritti da esercitare sui dati personali".

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a. DANIELA FIORE iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 24/03/2020 alla Sezione E n. E000652838
- b. GIOVANNA GIORDANO iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 24/03/2020 alla Sezione E n. E000652841
- c. VERONICA PELLEGRINO iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 04/05/2020 alla Sezione E n. E000071738

in qualità di dipendente/collaboratore di One Underwriting S.r.l. (in breve "One UW" o "Intermediario")

- d. One UW è iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 18 aprile 2014, numero A000485912, sezione A;

- e. Sede legale: Via della Chiusa 15, 20123 Milano (MI);

- f. Recapiti della Sede legale: tel. No: 02.45434118; PEC: oneunderwriting@pec.oneunderwriting.it

- g. Sito internet centrale: www.oneunderwriting.it;

- h. Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione di ciascun intermediario coinvolto possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) alla relativa sezione sopra indicata.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

One UW agisce per conto della compagnia di cui distribuisce il prodotto.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse

- a. One UW, così come il soggetto coinvolto nella distribuzione, non è detentrica di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;

- b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di One UW.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario:

- ☐ fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- ☐ fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; L'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario. Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- ☒ fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private: nessun conflitto presente.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

One UW, percepisce una commissione complessiva (già inclusiva di ogni emolumento per i propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell'attività di distribuzione) espressa in percentuale sul premio delle polizze intermedie, corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio, nonché un'eventuale commissione variabile, in quanto dipendente dal raggiungimento di taluni risultati (ad esempio, in termini di volumi di produzione o redditività del portafoglio).

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di One UW, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali degli intermediari o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato gli intermediari devono rispondere a norma di legge.
- b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, ha la facoltà tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico di proporre reclamo per iscritto relativo alla condotta di One UW alla compagnia con la quale è stato stipulato il contratto secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- c. il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d. Il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE

MUP E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI REG. IVASS N. 40/2018

In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018, il sottoscritto Cliente dichiara:

- di aver ricevuto le dichiarazioni corrispondenti all'Allegato 3 (MUP) al Regolamento IVASS n. 40/2018;
- di essere in attesa/di aver ricevuto la documentazione precontrattuale (DIP, DIP agg. e condizioni di polizza).

Data: _____ TIMBRO/FIRMA del Cliente

Confederazione Verona
CO.DIVE
Il Presidente